LETTERA CIRCOLARE
DI SUA MAESTA FEDELISSIMA
A S.A.R. L'ARCIVESCOVO DI BRAGA PRIMATE
CON CUI GLI TRASMETTE COPIE
Dell'Ordine Regio al Cancelliere del Tribunale delle
Suppliche per il ſequeſtro di tutti i Beni &c.
ſpettanti a i Padri Geſuiti del Regno.
Del Sommario degli Errori empj, e ſedizioſi
inſegnati da' medeſimi Geſuiti a i Rei giu-
ſtiziati, e che tentarono di ſpargere
anche tra i Popoli di queſti Regni.
Della Rappreſentanza fatta dal Giudice del Popolo,
e della Caſa de' XXIV. in ſeguito del Decreto
emanato fin ſotto li 9. Decemb. 1758.
Ed altro concernente il medeſimo Proceſſo &c.

IN LISBONA PER ORDINE DI S. M. F.

Nella Stamperia di Michele Rodrigues
Stampatore dell' Emo Sig. Card. Patriarca 1759.

Al Molto Reverendo in Cristo Padre l'Arcivescovo Primate di Braga nostro amatissimo Fratello.

Molto Reverendo in Cristo Padre Arcivescovo Primate di Braga nostro amatissimo Fratello: Noi il Re vi salutiamo, desiderosi del vostro avanzamento. Colle due copie inserte, quali essendo sottoscritte da Sebastiano Gioseppe de Carvalho, e Mello nostro Consigliere, e Segretario di Stato degl' affari del Regno, dovranno avere la stessa fede, e credito, che avrebbero gli originali, dalli quali sono state estratte, resterete informato della sentenza, che fin sotto li 12. del corrente mese di Gennaro, fu pronunciata nel Tribunale dell' Inconfidenza contro li Rei del barbaro, e sagrilego eccesso intentato contro la nostra Real Persona nella notte successiva de' 3. Settembre dell' anno prossimo passato, come altresì verrete raguagliato degl' ordini interini, che facessimo eseguire per mezzo del Dottore Francesco Gioseppe da Serra Craesbeck de Carvalho Cancelliere, al quale trovasi incaricato il Governo della Relazione, o sia Tribunale della Casa di Porto, e ciò ad unico ogetto di raffrenare in parte li Religiosi della Compagnia di Gesù, il di cui rilasciato governo, non solamente si fece

Correo, ma Capo principale degl' atrocissimi delitti di lesa Maestà di primo capo, alto tradimento, e Parricidio, condannati colla sopradetta sentenza, essendosi abusati li detti Religiosi de' Ministerj Sacri per corrompere le coscienze di quelli delinquenti, che furono giustiziati per li suddetti atrocissimi delitti, e servendosi per questo abominevol fine degl' esecrandi mezzi, che per ottenerlo aveano reiterate volte pratticati in altri casi simili; conforme sono stati quelli di disseminare, e persuadere col mezzo de' riferiti abusi de' Sacri Ministeri, il medesimo pestilenzial veleno de' Macchiavellici inganni, e delle antivangeliche Dottrine, quali come ereticali, empie, sediziose, e distruttive della carità Cristiana, della società civile, e della quiete publica delli Regni, e Stati, erano state condannate, anatematizzate, e e proscritte dalla Chiesa di Dio, principalmente dalli Sommi Pontefici Alesandro VII., ed Innocenzo XI., suggerendo li medesimi Religiosi, e facendo pratticare, tra molti altri delli sopraddetti errori, come tali riprovati dalla S. Sede Apostolica, specialmente quelli, che si trovano individuati nel foglio, che altresì riceverete inserto. E siccome si è manifestato, non solamente attesa l' evidenza delle prove, su le quali fu fondata la sopraddetta sentenza,

come

come ancora da altri fatti pervenuti alla nostra Real presenza, e confermati con egual certezza, che li sopraddetti Religiosi, per oggetto principale delle di loro clandestine machine, si erano proposti d'infettare colla peste di sì perniciose Dottrine, non solamente la Corte, ma ancora tutte le Provincie del Regno, sorprendendo in esse la pia credenza de' Fedeli, per alienarli con suggestioni impercettibili, e sinistre dalli loro primi, e principali obblighi della carità verso il prossimo, e della soggezione al Trono come Cristiani, e come vassalli: perciò, senza frapporre magior dilazione, abbiamo stimato bene di parteciparvi tutto il riferito, ad effetto che, essendo voi informato del velenoso pascolo, che la malignità ha preteso dare alle vostre pecorelle, col vostro Pastorale officio possiate distruggerlo di sorte, che quelle in vece di sì mortifero veleno, vengano bensì pascolate utilmente, e salutevolmente nelli campi, che coltivarono li più zelanti, ed esemplari Operarj Evangelici della vigna del Signore.

Data nel Palazzo detto della Madonna da Ajuda li 19. Gennaro 1759.

IL RE.

Sul medesimo tenore la Maestà Sua fece scrivere a tutti gl'altri Vescovi di questi Regni.

LETTERA REGIA
A Pietro Gonsalves Cordeiro Perreira Cancelliere del Tribunale delle Suppliche, e presentemente Governatore di esso.

Pietro Gonſalves Cordeiro Pereira noſtro Conſigliere, Cancelliere del Tribunale delle Suppliche, ed attual Preſidente, e Governatore di eſſo, e Amico. Io il Re. Salute.

Le perniciofiſſime macchine, colle quali li Religioſi, che compongono il governo della Compagnia di Gesù in queſti Regni, e Dominj, avevano in eſſi ſuſcitate, e promoſſe le ſcandoloſe ſedizioni, rivoluzioni, ed aperte guerre, in oggi reſe publiche a tutta l' Europa, diedero giuſto, ed indiſpenſabile motivo, agli uſſicj,che per mezzo del noſtro Miniſtro reſidente nella Corte di Roma,fecimo paſſare,acciò preſentaſſe alla S. M. di Benedetto XIV. allora Capo della Chieſa Univerſale di Dio un ſommario e ſoſtanziale cognizione di quelli atroci aſſurdi contenuti nel piccolo libretto da noi fatto ſtampare col titolo „ di Relazione ſuccinta della „ Republica, che li Religioſi Geſuiti delle Pro- „ vincie di Spagna, e Portogallo avevano ſta- „ bilita nelli Dominj Oltremarini delle dette „ due Monarchie &c.„ ad effetto che ordinando,

come ordinò il medesimo S. P. con suo Apostolico Breve spedito, sotto il dì primo Aprile dell' anno prossimo precedente, diretto al Cardinal Patriarca eletto, la Riforma de'suddetti Religiosi prevenisse, e frastornasse con sì benigno, ed adequato mezzo l'avanzamento di quei gravi disordini, e si provedesse alla publica tranquillità de miei vassalli, e Dominj, coll'emenda di detti Religiosi, senza che per reprimerli, fossimo obbligati a passare a quell' estremità, che la nostra religiosissima clemenza ci ha fatto sempre inclinare a sospendere, per quanto fosse possibile. Una tal nostra benigna moderazione però produsse effetti sì stravaganti, ed opposti a ciò che se ne doveva sperare, che li sudetti Religiosi, a vista della medesima, prendendo maggior coraggio, ed ostinandosi sempre più con arroganza, e insolita temerità, doppo d'aver preteso di maliziosamente confondere la notoria, publica, e manifesta verità degl' insulti esposti in detta Relazione, persuadendo clandestinamente, ed artificiosamente, non solo in tutte le parti dell' Europa, ma per fino in questi medesimi Regni, non avere eglino suscitate nè tali machine, nè tali guerre, come se non vi si fossero trovati presenti, e tuttavia non vi si trovassero tre eserciti, e tutta l'America Portoghese, e Spagnola; da questi eccessi si avan-

ſi avanzarono ad altri ancora più temerarj, ed infami, avendo preteſo di alienare i noſtri leali Vaſſalli dall' amore, e dalla fedeltà alla noſtra Real perſona, e Governo, nel che ſempre ſi ſono diſtinti i Portogheſi tra le Nazioni più culte; abuſandoſi i detti Religioſi, per queſto orrendo fine de' Sagri miniſterj, per communicare, e diffondere per mezzo de' medeſimi il velenoſo contaggio delle loro ſagrileghe calunnie contro di Noi, e contro del noſtro Governo: eſſendo giunti fino ad ordire, e tramare dentro la noſtra medeſima Corte l' abominevole congiura, della quale il Governo de' medeſimi Religioſi ſi è coſtituito uno delli tre principali capi, colle deteſtabili circoſtanze, che troverete eſpreſſe nella copia inſerta, alla quale, eſſendo ſottoſcritta da Sebaſtiano Gioſeppe de Carvalho, e Mello noſtro Conſigliere, e Segretario di Stato degl' affari del Regno, darete tutto il credito, come ſe foſſe la ſteſſa ſentenza originale, fin ſotto li 12. del corrente meſe di Gennaro pronunciata nel Tribunale dell' Inconfidenza contro li Rei del barbaro, ed eſecrando attentato commeſſo contro la noſtra Real Perſona nella notte de' 3. Settembre dell'anno proſſimo paſſato, comprendendoſi i ſopraddetti Religioſi tra i medeſimi rei de' delitti di leſa Maeſtà di primo capo, ribellione, alto tradimento,

e par-

e parricidio. E ficcome la grave publica necefſità (fecondo la difpofizione del dritto paragonata colla neceſſità particolare eſtrema) nella quale doppo tante, e sì reiterate, e deplorabili eſperienze, ci ha poſti nella neceſſità per quel inaudito, e inaſpettato attentato, di far uſo di quel potere da Dio poſto nelle noſtre Reali mani per ſoſtenere, e difendere la noſtra Real Perſona, e Governo, e la quiete publica de' noſtri Fedeli vaſſalli, contro l' inſulti dell' incorrigibile temerità tracotanza, e audacia de' medeſimi Religioſi, non poſſiamo percio più diſpenſarci in modo alcuno di procedere all'applicazione degl' ultimi rimedj. Uniformandoci pertanto a quel che i Re noſtri religioſiſſimi Predeceſſori, e altri Sovrani, e Stati dell' Europa egualmente Cattolici, e pij, hanno pratticato in ſimili caſi di delitti di Leſa Maeſtà di primo grado, di ribellione, e alto tradimento commeſſi da perſone Eccleſiaſtiche, anche coſtituite in gran dignità, ed in termini molto meno ſcandaloſi e urgenti di queſti, de' quali ſi tratta: perciò ſtimiamo bene ordinarvi, (non già per via di giuriſdizione, ma bensì, e unicamente per via d' indiſpenſabile economia, e di naturale, e preciſa difeſa della noſtra Real Perſona, e Governo, e per quiete publica de' noſtri Regni, e vaſſalli) che interinamente, e fino a tan-

tanto che ricorriamo alla Sede Apostolica, subito ricevuto il presente, facciate porre in sequestro generale tutti li beni mobili, e stabili, rendite, assegnamenti, e pensioni, che possiedono li sopraddetti Religiosi, o riscuotono nelle Provincie sottoposte al medesimo Tribunale delle Suppliche, il di cui governo si trova a voi addossato; nominando a tale effetto i Senatori di detto Tribunale, che vi pareranno necessarj, e più idonei, ad effetto che tralasciando l' esercizio, ed impiego che hanno, si portino immediatamente per sequestrare in ciascuna delle Provincie soggette alla medesima giurisdizione, li sopraddetti mobili, e stabili, rendite, assegnamenti, e pensioni; formando di tutti un' Inventario, colla distinzione de' beni che apparterranno alla fondazione, e dote di ciascheduna delle suddette case Religiose, e di quelli che successivamente hanno aquistati contro la disposizione dell' ordinazioni del libro secondo, tit.16., e tit. 18., individuando le rendite certe e incerte di ciascheduno de' capitali appartenenti a ciascheduna delle dette case Religiose, quali rendite dovranno esser tutte collocate, e conservate in una cassa con tre chiavi, una delle quali debba tenersi da i Depositarj che verranno eletti da' suddetti Ministri, un' altra da' Governatori delle Provincie, o chiunque eserciterà tal carica in

ca in loro vece, e la terza da i Scrivani di questa Deputazione. Dovendosi altresì conservare nelle medesime casse li libri dell' entrate, ed uscita. Che immediatamente debbano affittarsi tutti li suddetti beni in pubblica piazza al maggior oblatore, quale affitto dovrà farsi per il termine di un'anno, o alla presenza de' medesimi Ministri, finchè si tratterranno ne' luoghi, ove avranno fatti i detti sequestri, o pure doppo partiti nelle case di vostra residenza, dove li farete mettere all' incanto, per affittarli al maggior oblatore, intendendo di quelli beni che saranno di maggior considerazione. Quelli poi che saranno di poca considerazione, o valore, che ragionevolmente vi sembri, non potervi essere persona che voglia soccombere alle spese del viaggio, per venire a prenderne l'affitto in vostra presenza, li farete mettere all' incanto ne' luoghi ove esistono. Subito poi che saranno stati fatti, ed effettuati li suddetti sequestri, affitti, e delibere nella forma sopra riferita, ce ne avanzarete la notizia per mezzo della Segreteria di Stato degl' affari del Regno, coll' individuazione di tutto ciò, che avrete operato su tali particolari, inserendovi ancora le copie degl'atti, che su tal proposito avrete fatti, quali copie dovranno essere scritte di carattere buono, e intelligibile, come altresì una re-

la-

lazione generale, e ſpecifica delle rendite annue di tutte, e ciaſcuna in particolare delle dette caſe Religioſe. E ſiccome la noſtra Reale, e pia intenzione non vuole, nè che ſi tralaſci il culto Divino nelle Chieſe, nè che ſi ommetta l'adempimento delle Meſſe, e legati, quali avendo il tratto ſucceſſivo, atteſe le ultime volontà de' Teſtatori, che li hanno ordinati, non devono percio ſoſpenderſi: Ordiniamo, che dalle ſuddette caſſe con voſtro ordine ſe ne poſſano eſtrarre quelle ſomme di danaro, che ſaranno neceſſarie, per la celebrazione delle Meſſe, degl' Officj Divini, e per l'adempimento, e ſodisfazione de' riferiti ſuffragj. Lo ſteſſo ordiniamo ancora, che ſi prattichi per il mantenimento de' Religioſi, che per adeſſo vogliamo che ſiano tenuti in cuſtodia nel modo, che ſi dirà in appreſſo, deſtinandogli per gli alimenti di ciaſcheduno di eſſi la ſomma di cento Reis il giorno; atteſo che, oltre le eſuberanti prove, ſopra delle quali ſi fondò la ſopradetta ſentenza del Tribunale dell' Inconfidenza riſpetto agli errori Teologici, Morali, e Politici, che li ſuddetti Religioſi procurarono di diſſeminare con ſi pernicioſi, e deteſtabili effetti, ſiamo ſtati ſicuramente informati, che anche dopo, colle più efficaci premure, e diligenze han preteſo di contaminare le Provincie colle medeſime fal-

false, ed abominevoli dottrine, al che nella Corte gli è stato precluso il progresso, stante la custodia, sotto la quale già si trovano i detti Religiosi. Ordiniamo altresì, che nel tempo stesso, che si anderanno facendo i riferiti sequestri nelle Residenze, e possessioni particolari, nelle quali si trovano dispersi i Laici, o Coadiutori spirituali, i Ministri che faranno le suddette diligenze (doppo d'avergli prese tutte le scritture, che gli si troveranno) con sicura custodia, e per la strada più breve, e diritta li faccino trasportare nelle Case, e Conventi principali delle Città, e ville più grandi, che saranno più vicine, ove dovranno rimanere racchiusi cogl' altri Religiosi ne' medesimi Conventi delle dette terre grandi, e ville più cospicue, coll' espressa proibizione d'uscire da' medesimi Conventi, e di trattare, e conversare co' nostri vassalli secolari; mettendoglisi a quest' effetto guardie militari a vista, acciò esattamente si osservi la detta custodia, e separazione, e ciò fino a tanto, che da Noi non verrà commandato diversamente, e non avremo preso altrò provedimento sopra questo particolare. Per tutto ciò che sarà concernente al medesimo affare, vi accordiamo l'assistenza del braccio militare, che potrà essèrvi necessario, ordinando a quest' effetto a i Generali, ed altre per-

persone incaricate del Governo dell' armi delle medesime Provincie, e di questa stessa Corte, che senza limitazione alcuna vi assistino tutte le volte, che gliene farete istanza a Nostro nome, facendo a tale effetto marciare quel numero di Truppe, che da voi, e da' Ministri da voi destinati verrà richiesto, sì ne' luoghi dove si dovranno fare i sequestri, che nelle terre grandi, dove si devono bloccare, ed assicurare li Conventi principali de' sopraddetti Religiosi, e la clausura dovrà essere da quelli inviolabilmente osservata, come si osserva ne' Conventi di questa Città. Finalmente considerando Noi, che la gravità della materia, e le urgenze, che costituiscono, e servono di base a questi nostri Reali ordini, esiggono da per se stesse tutta la prontezza, ed efficacia nell' esecuzione delle commissioni incaricatevi, non abbiamo giudicato necessario il servirci di tutte quelle espressioni, che avressimo potuto, per eccitare la fedeltà, zelo, ed accortezza, colla quale voi v' impiegate nel nostro Real servizio.

Data in questo Palazzo della Madonna da Ajuda li 19. Gennaro 1759.

Il Re.

SOMMARIO
DEGLI ERRORI EMPJ, E SEDIZIOSI INSEGNATI DA' PP. GESUITI A I REI GIUSTIZIATI, E CHE TENTARONO DI SPARGERE ANCHE TRA I POPOLI DI QUESTI REGNI DI PORTOGALLO.

PRIMO ERRORE

UNA delie più perniciofe machine inventate dalla malizia degl'Uomini, e che dopo molti altri Filofofi empj, e temerarj, fù divulgata dall' infame Nicola Macchiavello, per la perturbazione della focietà civile, e della Religione Criftiana, fù:
,, Che quello, il quale voleffe rovinare qualfivoglia
,, perfona, o Governo, doveva principiare queft'
,, abominevole opera dallo fpargere calunnie, per
,, diffamare con ciò quella tal perfona, o Governo;
,, poichè effendo certo, che il calunniatore fempre
,, trovarebbe dalla fua parte un gran numero d' uo-
,, mini, che ordinariamente fono propenfi a cre-
,, dere il male, da ciò ne feguirebbe, che dentro
,, breve tempo, togliendo il credito al calunniato,
,, quefto immediatamente colla fama, perderebbe
,, tutte le forze principali, che confiftono nella ri-
,, putazione, per foccombere al calunniatore, che
,, pretende vendicarfi del calunniato ,,.

II. Quefta infernal machina fu giuftiffimamente raffrenata dalle Leggi Civili, e Politiche, le quali contro della medefima ftabilirono; ,, le azioni d' in-
,, giuria, le pene de' calunniatori, ed il caftigo di
,, quelli che dicono male del Re, e de' fuoi Mini-

a
ſtri, e Magiſtrati,: E con egual giuſtizia fu anatematizata, e proſcritta dalla Chieſa di Dio, con la generale, e rigoroſa condanna di tutte le opere di quell'empio, e pernicioſiſſimo Autore; di maniera, che li ſommi Pontefici, allor quando concedono le licenze per leggere i libri proibiti, regolarmente eccettuano le opere del ſuddetto Macchiavello.

III. Non baſtò però tutta la forza della ragione, nella quale ſono fondate le ſopradette Leggi Civili, ed Eccleſiaſtiche, per raffrenare le calunnie come diſtruttive della ſocietà civile, e della carità Criſtiana, a far sì, che diverſi Religioſi della Compagnia di Gesù ſi aſteneſſero di ſcrivere, ed inſegnare (con palliate parole) in ſoſtanza quello ſteſſo, che aveva ſcritto il ſuddetto Nicola Macchiavello, ſeguitando altri Filoſofi egualmente empj, e depravati.

IV. Tra gli altri, così inſegnò Hermano Buſembao nella ſua Teologia Criſtiana „ lib. 3. trat. 6. c. 1.
„ dub.2. num. 6. Se alcuno ingiuſtamente offende la
„ tua fama, e non puoi difenderla, nè ricuperarla
„ in altra maniera che col denigrare la fama di quel-
„ lo, che ha denigrata la tua; lecitamente lo puoi
„ fare, purchè per altro ſia verità ciò che dirai (lo
„ che ſi trova condannato nella propoſizione 44. di
„ quelle riprovate dal ſommo Pontefice Innocen-
„ zo XI.), e che lo facci tanto, quanto ſarà neceſſa-
„ rio per la conſervazione della tua fama, e che non
„ offendi più di quello, che ſarai ſtato offeſo, com-
„ binando la tua perſona colla perſona di quello, che
„ ti avrà diffamato: Vide Card. Lugo n. 50. &c. „.
Il medeſimo ſcriſſe con molto meno artificio di parole Leonardo Leſſio nel lib. 2. de Juſt. c.11. dub.25. num.

num. 133. ibi : Se falſamente infamaſti qualche
„ perſona, che prima ti aveva infamato, non ſei
„ obbligato alla reſtituzione, ſe quello non l'avrà
„ fatta a te, ma bensì te ne puoi valere come per
„ compenſo, oſſervando in ciò l'uguaglianza, per
„ quanto ſarà poſſibile. Contro queſta ſentenza vi è
„ Navar. cap. 18. n. 47. Cajetan. queſt. 62., e Pietro
„ Navar. c. 4. n.395., ma però queſta noſtra ſentenza
„ è la più vera. &c. „

Oltre di queſti Scrittori, ſi puol vedere ciò, che ſu queſto particolare ſcriſſero „ Tamburin. lib. 9. in
„ Decal. c. 2. §. 2. Gaſpar. Hurtado; Dicaſtillo, ed
„ altri che cita Caramuel. Theol. Fund. p.550. l'Apo-
„ logia de' Caſiſti p.127. 128. 129., e quelli che ſi riferiſcono nelle concluſioni dell' univerſità di Lovanio dell'anno 1645.

V. Di maniera tale che nella falſa ipoteſi di queſta macchiavellica dottrina morale de' detti Religioſi, primieramente ſi trova traſgredito il Precetto della carità verſo il proſſimo, la quale coſtituiſce uno de' due poli del Decalogo, che contiene la Legge Divina: ſecondariamente ſi trova dottrinalmente ammeſſa la vendetta, proibita, e vietata da Criſto Signor noſtro, in ſeguela di quel tanto, che ci hà inſegnato coll'eſempio, e che ci hà ſtabilito, e fiſſato colle parole del Suo ſanto Vangelo „ Che amiamo li noſtri
„ nimici, che benefichiamo quelli, che ci odiaran-
„ no, e che retribuiamo con quel tanto di bene,
„ che ci ſarà poſſibile, il male che ci faranno „: In terzo luogo ogni particolare viene a poterſi coſtituire giudice in cauſa propria, e nelle cauſe altrui, giudicando ſulla giuſtizia, o ingiuſtizia dell'accuſe

fatte contro di se, e del compenso, o vendetta, che ha da prendersi contro l'accusatore, palliandolo sotto il nome di calunniatore, come se non fosse cosa egualmente volgare, che notoria, che ogni accusa, per legittima che sia, si suppone, e si presume sempre ingiusta e calunniosa dall' accusato, il quale ritrova l' interesse proprio nel negarla, e confonderla per giustificarsi. In quarto luogo si trova annullato il governo Ecclesiastico, ed abolito il governo civile e politico, sì l'uno, che l'altro stabiliti da Dio, per mantenere i Popoli nella Religione, nella pace, e nella giustizia, facendo cessare colle competenti risoluzioni, e decisioni della Chiesa, e de' Sovrani, e de' suoi Magistrati, gli errori morali, e le continue discordie, che dalle passioni, ed interessi vengono eccitate tra i particolari. In quinto luogo finalmente, nell' ipotesi di quelle riprovate dottrine, sì l' unione Cristiana, che la società civile, vengono ad' esser ruinate, e distrutte ne' loro primi fondamenti, e la Chiesa, e lo Stato ridotti ad una confusione, e guerra perpetua di calunnie, come succede tra gl' infedeli, e barbari, i quali non avendo ordine regolare di governo Spirituale, e temporale, che li renda morigerati, e li raffreni, si opprimono, e si ingiuriano gli uni cogl' altri senza regola, nè misura, secondo l'esorbitanza delle passioni, dalle quali inferociti si lasciano trasportare.

VI. Con questi urgentissimi motivi, e con tutto che quella perniciosissima dottrina sia stata riprovata dalla Chiesa nella detta proposizione 44. del sommo Pontefice Innocenzo XI., ciò non ostante li sopraddetti Religiosi hanno continuato a seguitarla, con

con una inflessibilità sì scandolosa, che nell' Europ. presentemente molto rare saranno le persone dotte, che ignorino, che uno degl' abusi, per cui da molti anni si fa istanza, che venga riformato il governo de' medesimi Religiosi, è quello della dissoluta libertà, colla quale per il solo riflesso, e vantaggio delle loro particolari convenienze, calunniano, ed infamano (non eccettuando alcuna Persona, o stato) tutti quelli che ostano a i loro interessi, essendo quasi innumerabili gli esempj delle persone, e Governi tanto Ecclesiastici, che politici, che li sopraddetti Religiosi hanno rovinati con questa abominevole prattica, in tutte le quattro parti del Mondo.

VII. Tra i riferiti esempj, sono egualmente segnalati, che scandolosi: nell' Asia quello del s. Martire Fra Luigi Sotello dell'Ordine di s. Francesco, che detti Religiosi screditarono, ad unico oggetto d' impedirgli l' ingresso nel Giappone; Di Don Filippo Pardo Arcivescovo della Chiesa Metropolitana di Manilla; E del Cardinale di Tornon. Nell' America del Venerabile Don Giovanni de Palafox, e Mendoca Vescovo della Puebla degl'Angeli; Di D. Bernardino de Cardenas erudito, zelante, e pio Vescovo del Paraguai, oltre molti altri Prelati, ed' Uomini illustri in virtù, e dottrina degl' Ordini di s. Domenico, e di s. Francesco, che in quelle due parti del Mondo sono stati stranamente calunniati: Essendo altresì quasi innumerabili i Governatori, e Ministri de' Dominj Oltramarini di questi Regni, e del continente di essi, che i sopraddetti Religiosi hanno rovinati con questa riprovata prattica di calunnie, allor quando gli hanno ritrovati costanti in

ti in preferire il zelo del Real servizio, ed il loro proprio onore, e coscienza agl' interessi della Compagnia di Gesù.

VIII. Questa medesima riprovata, abominevole, e perniciosissima dottrina è stata presentemente quella, che ha costituito il primo pretesto, con cui i detti Religiosi sì sagrilegamente hanno calunniata la Reale, e benignissima Persona di S.M., ed il di lui felicissimo, e gloriosissimo governo: Atteso che manifestamente risultò da' fatti, che stabilirono i solidi fondamenti della detta sentenza emanata fin sotto li 12. Gennaro corrente contro li Rei che, furono giustiziati, che li detti Religiosi eccitati dallo stimolo d' avere la Maestà Sua fatto rappresentare al Papa, con egual riserva, che modestia di termini, una piccola parte de' molti inconvenienti, e disordini, che erano occorsi nel Paraguai, e nel Maragnone, e ciò a solo fine, che la Santità Sua ordinasse la riforma de'medesimi Religiosi in beneficio della loro regolare osservanza: Le conseguenze di questo pio, e clementissimo antecedente furono, che questi Religiosi ribellandosi alle Leggi Divine, ed umane, ciecamente si precipitarono contro i dettami Evangelici, e contro le condanne Pontificie sopra indicate, nelle più nere, ed esecrande calunnie. Mentre nel tempo stesso, che per una parte tutti li Stati di questo Regno si trovavano ricolmi d'onori, e beneficj riportati della Real benignità, e dalla illimitata grandezza, e Paterna providenza del Re nostro Signore, offerendo al Supremo Arbitro della vita li più frequenti, e fervorosi voti per la conservazione, e prosperità del loro Augu-

gu-

gustissimo, e benignissimo benefattore,
alla M. S. i più vivi, ed incessanti ringraziam..
Dall' altra parte li sopraddetti Religiosi, col più perfido, ed esecrando dolo, andettero denigrando le Regie, ed eroiche virtù del medesimo Signore, calunniando il di lui gloriosissimo, e beneficentissimo Governo, e spargendo con simulazione, che le presenti felicità, benefizj, e utili provedimenti, presi dalla M. S., e che sono le più grandi, che dall' epoca della fondazione di questo Regno, i vassalli di Portogallo abbiano riconosciuto, e ricevuto da'più pij, e più indolgenti, e providi passati Monarchi, non erano altro, che desolazioni, rovine, e disordini.

IX. Nè si sono contentati di divulgare solamente queste nere calunnie, ed orribili imposture ne' Paesi stranieri per mezzo di lettere, che maliziosamente, e clandestinamente scrivevano agl'altri Religiosi loro Compagni, ad unico oggetto, che le divulgassero per le conversazioni, e tra le novità publiche col favore della lontananza; ma ancora (quello che è peggio) si sono avanzati con eccessiva, e vergognosa audacia a pretendere di suggerire, e propalare le sopradette calunnie dentro la medesima Corte, e nelle Provincie del Regno, non ostante la publica contraria notorietà; congiurandosi per questo abominevole, e detestabil fine co i Rei del sacrilego attentato commesso nella notte de'3. Settembre passato; avendo stabilita, e fissata in ciascuna delle loro proprie Case Religiose, e delle altre Case profane de' loro Confederati un'officina di dette imposture, e calunnie, tendenti solamente a rendere odioso il gloriosissimo nome, ed il beneficentissi-

tissimo governo di S. M., e riuscirono con questi infami artificj di sorprendere l'ignoranza, e la credulità di alcuni de'Rei, che furono giustiziati, e di altre persone parimente laiche, idiote, e ignoranti del governo politico; Tutto ciò è stato indubitatamente provato con i fatti, che costituirono i solidi fondamenti della sopraddetta sentenza, che fin sotto li 12. del corrente Gennaro fu pronunciata contro li Rei di quell' esecrando attentato.

Secondo Errore

X. Un' altra machina ideata da' Filosofi più empj, e derivata dalla di loro abominevole tradizione, e divulgata dal medesimo anatematizato, e proscritto Nicola Macchiavello, è: „ Che l'utilità „ dell' interesse proprio, può esser motivo per „ tramare, ed eseguire l' altrui morte „: Di maniera tale che quel corifeo, ed Eresiarca di tutta l' empietà politica, dopo d' aver rovinata la vita Civile, animata dall' onore, colla dottrina delle calunnie, passò a sagrificare ancora la convenienza, non solo alla vita naturale, ma ancora all' eterna, esponendola alle funeste contingenze, che sono inseparabili dalle morti insidiose, e come tali non prevedute da i miserabili, che alle medesime soccombono, allor quando meno se l' aspettano, servendo altresì questo abominevole errore, per un'altro giustissimo motivo dell'indispensabile proibizione, colla quale la S. Sede Apostolica ha sempre oppugnate le opere del detto Macchiavello.

XI. Quello stesso però, che quegli scrisse con mag-

maggior semplicità di termini, lo scrissero più artificiosamente li Moralisti della detta Compagnia: Tra gli altri è scandalosissimo Francesco Amico, il quale nel tomo 5. disput. 36. num. 118. dell' edizione d'Anversa, si spiegò colle parole seguenti: „ non „ si puol negare, che i Sacerdoti, e Religiosi possa- „ no, e molte volte debbano giustamente difendere „ quella fama, ed onore, che nasce dalla propria „ virtù, e scienza, nè che questo sia vero onor „ proprio del suo Instituto, e professione, e che „ perdendolo, non perdano un grandissimo bene. „ Con quella fama si rendono grandemente stima- „ bili, e cospicui appresso i Secolari, che di- „ riggono, e soccorrono colla loro virtù, ed opi- „ nione, che perdendola non potranno più diri- „ gerli, nè soccorrerli. Perlocchè li sopradetti Sa- „ cerdoti potranno almeno difendere quest' onore, „ ed opinione dentro i limiti della moderazione „ della difesa incolpabile, fino colla morte della „ persona, che li diffama. E qualche volta sono „ obbligati dalla Legge della carità a difendere in „ tal modo (cioè ammazzando) il detto onore, „ se attesa la violazione della particolar fama d'al- „ cuno, verrà ad infamarsi l'intiera Religione &c.

XII. Ne è meno scandaloso, e nocivo Hermanno Busembao, il di cui libro intitolato Medulla Theologiæ moralis, attesa la sua piccolezza, e poco valore, si trova tra le mani di tutte le Persone di questo Stato, volgarizzato; Poichè questo Moralista nel lib. 3. tratt. 4. cap. 1. dub. 3. avendo proposta la questione: „ Quando, e come sia lecito ammazza- „ re l'ingiusto aggressore colla sola autorità parti-

 „ co-

„ colare „ E dovendo ſtabilire, per regola certa, che non era permeſſo l'uccidere alcuno colla ſola autorità particolare ſudetta, atteſochè ſomiglianti omicidj ſono proibiti de Jure Divino, & naturali, e ſono oppoſti alla conſervazione della Società Civile, a tenore delle di cui leggi è indubitato, che il dritto della vita, e della morte è privativa ſol tanto della ſuprema giuriſdizione de' Sovrani, atteſe le urgentiſſime, ed indiſpenſabili ragioni addotte nel §. 5. di queſto compendio: Ciò non oſtante il medeſimo Buſembao ſi arrogò la maliziosiſſima, e perniciosiſſima libertà di ſtabilire come dottrinali nel riferito dubbio 3. le aſſurde Propoſizioni ſeguenti.

XIII. Nel num. 5., dopo d'aver propoſto negli antecedenti, ſe foſſe lecito uccidere il Ladro per ricuperare il furto, e d'aver riſoluto per la parte affermativa, qualora non ſi tratti di piccola quantità, riſolvi, ibi.

„ La più probabile è, che queſti mezzi (cioè d' uc-
„ cidere) ſono leciti alli Sacerdoti, e Religioſi per
„ ricuperare i beni temporali; E tutto ciò, che ſi
„ ſcrive in contrario ſi deve intendere, allor quan-
„ do non ſi oſſervi la moderazione della difeſa in-
„ colpabile.

Nel num. 6. ibi.

„ Con tuttociò allor quando l'ingiuſto aggreſſore
„ ſi trovaſſe nel pericolo di ſua ſalvezza, l' offe-
„ ſo puol perdonarli per carità, ſoffrendo più toſto
„ il danno dal medeſimo inferitogli: ma però non è
„ obbligato a ciò; poichè ſe il tale Aggreſſore ſi
„ trova in pericolo di ſua ſalvezza, ciò è proce-
„ duto dalla di lui malizia. Laym. ibidem.

Nel

Nel num. 8. ibi.

„ In difesa della vita, e per l'integrità de' membri
„ del corpo umano, è altresì lecito al Figlio, al
„ Religioso, ed al Vassallo il difendersi se sarà ne-
„ cessario dando la morte al medesimo Padre, al
„ medesimo Superiore, ed al medesimo Principe,
„ quando però a causa della morte del medesimo
„ Principe non ne abbiano da succedere gravi di-
„ sordini, come guerre &c. Sylv. Bonac.

Nel num. 9. ibi.

„ E' lecito altresì di ammazzare quello, che ci costa
„ certamente, che di fatto si prepara per ammaz-
„ zarci proditoriamente.

Nel num. 10.

„ Su questo particolare dicono alcuni, come San-
„ chez 2. Mor. cap. 29., ed altri, esser ancor lecito
„ l'uccidere quello, il quale abbia dedotta avanti
„ qualche Giudice una falsa accusa, o abbia fatta
„ una falsa deposizione, quando certamente si sap-
„ pia, che da ciò ne ha da risultare morte, o mu-
„ tilazione; o ancora (lo che alcuni Autori con
„ maggior difficoltà lo concedono) quando ne ab-
„ bia da seguire la perdita degli onori, e de' beni
„ temporali &c. Attesochè questo non è omicidio,
„ ma difesa, supposta la scienza dell' ingiuria per
„ parte di quello che offende, e che non vi sia ve-
„ run' altro modo per evitarla &c.

E nel num. 11. ibi.

„ A tenore delle Dottrine sopra riferite, ogni qual
„ volta che qualcuno ha dritto di poter uccidere
„ l'altro, puol sostituire un'altro, che l'uccida in suo
„ nome, attesochè così lo persuade la carità. Fillinc.

 „ Tan-

„ Tan. cap. 3. D. 4. quæst. 8. Mol. D. 18. E come, e
„ quando sia obbligato a far ciò. Less. lib. 2. cap. 3.
„ D. 13. Dian. part. 5. tom. 4. resol. 6. 14. 20. „

XIV. Queste perniciosissime, sanguinarie, e sediziose Dottrine, furono altresì proscritte dalla Chiesa Cattolica, cioè dal Sommo Pontefice Alessandro Settimo nelle proposizioni 17. 18. 19., e dal Sommo Pontefice Innocenzo XI. nelle proposizioni 13. 14. 15. 30. 31. 32. e 33. Ciò però non bastò, perchè li detti Religiosi tralasciassero d' insegnare, insinuare, e far pratticare, ed osservare le medesime abominevoli, e riprovate massime di ammazzare, con ostinazione eguale a quella, colla quale avevano persistito nell' altro Macchiavellico assurdo di calunniare il prossimo, a solo fine di rovinarlo: Costando, che attualmente stanno pratticando lo stesso, non solo de jure, ma ancor de facto.

XV. Pratticano lo stesso, in quanto al dritto, poichè il loro Autore Domenico Viva, esponendo la XVII. proposizione tra le condannate dal Sommo Pontefice Alessandro VII., dopo d' esser ricorso al sutterfugio contrario alla verità de facto, delli positivi, ed assoluti termini, colli quali si era spiegato il suo Religioso Francesco Amico, nel luogo sopra letteralmente copiato, volendo persuadere il riferito Viva, che il detto Amico aveva proposta quella dottrina, come argomento di disputa, e come punto da controvertere; quando che costa nel tempo stesso, attesa l' evidenza de facto, che l' aveva scritta assolutamente, senza alcuna dichiarazione, o modificazione, come si vede dalla medesima; e dopo d' aver autorizzata di passaggio la medesima ripro-

riprovata Dottrina, dicendo, che era di Nava.. Caramuel, e Sayro, s' inoltrò nel Commentario della detta Proposizione, e la trasformò di sorte, che la lasciò in peggior stato, o almeno in termini egualmente nocivi alla Religione, e alla Società Civile.

XVI. E siccome nel senso della detta proposizione XVII., si poteva solamente uccidere il calunniatore, per causa di enormi calunnie, e di grande, ed irreparabile infamia, che provenisse dalle medesime; però il riferito Viva passò più oltre de' termini della proposizione; poichè ommettendo l' enormità della calunnia, e dell' infamia, stabilì, come si riconosce dal medesimo, ibidem sub. n. 4. Perciò, in qualche caso si deve più tosto tollerare dall'innocente qualche diffamazione, che permettere questa difesa occisiva, o questa libertà di uccidere. Dunque dovendosi eccettuare qualche caso particolare, dall' innocente non si deve tollerare in termini generali, ed assoluti qualsivoglia piccola diffamazione; atteso che l' eccezione in aliquo casu, non vi è chi non sappia, che ferma la regola in contrario; o pure la diffamazione grave, o l'infamia non si deve tollerare assolutamente in verun caso. Ambedue queste conseguenze sono legitimamentete, e evidentemente proscritte dalla Chiesa nella riferita proposizione cavillata dal Viva.

XVII. Più chiaramente, e scopertamente fu trattata la medesima cavillazione da un altro Probabilista Martino Torrecilhas, nel commentario che publicò sopra le riferite proposizioni dannate.

XVIII. Questo rilasciato Moralista, trattando della detta Proposizione XVII. del sommo Pontefi-

ce

ce Alesandro VII., nella pag. 471. n. 14. si spiega con queste parole: ibi.

„ Nella proposizione XVII. tra le codannate da Ale-
„ sandro VII., si diceva esser lecito alli Religiosi,
„ o Sacerdoti l' uccidere i calunniatori, che gli mi-
„ nacciavano gravi danni, ogni qualvolta non vi
„ fosse altro mezzo per evitarli, non vedo però con-
„ dannato il dirsi, essergli lecito uccidere li mede-
„ simi calunniatori quando stanno attualmente pro-
„ nunciando contro di loro parole lesive alla loro
„ fama, se non hanno altro modo d' evitare un sì
„ gran male. E proseguendo nel n. 22. conclude ibi:
„ Pertanto, nè tampoco viene condannato il dire,
„ che nel caso della medesima proposizione sia so-
„ lamente peccato veniale nel Religioso, o nel Sa-
„ cerdote l' uccidere il sopraddetto calunniatore.

XIX. Il medesimo Torrecilhas trattando delle altre proposizioni condannate dal sommo Pontefice Innocenzo XI., nella p. 472. n. 9. si spiega colle seguenti parole, ibi.

„ Nella proposizione XVIII., tra le proscritte da
„ Innocenzo XI., sopra la morte del falso accusato-
„ re, del falso testimonio, e del Giudice, che mi-
„ nacciano danno inevitabile, non fu condannato il
„ dirsi, che la dottrina riprovata della medesima
„ proposizione, sia speculativamente probabile, nè
„ fu proibito il dirsi, che se in prattica si farà quel
„ tanto, che ha condannato la detta proposizione,
„ non sia questo solamente peccato veniale.

E proseguendo, nella p. 473. n. 25. aggiunse: ut ibi,
„ Ancora ne' medesimi termini della condanna del-
„ la detta proposizione XVIII. è probabile, che la
„ me-

„ e non dell'Agressore IN ACTU SECUNDO, o di quel-
„ lo, che stà attualmente offendendo citando a favore di questa detestabile dottrina Prado, Lugo, Navarro, Bonacinas, e Leandro &c.

XX. Onde sotto la cavillazione de' termini scolastici di speculative, e practice, e di IN ACTU PRIMO, e IN ACTU SECUNDO, vediamo, che contro ogni raggione, e litterale espressione delle dette proposizioni condannate, si vuol persuadere, che è speculativamente probabile l'esser permesso uccidere nelli casi contenuti nelle dette proposizioni, e che pratticamente allor quando queste si trasgrediranno da qualche Sacerdote, o Religioso, uccidendo chi gli parerà, commetteranno peccato veniale solamente, e che in seguela di tali proposizioni si deve intendere proibito l'omicidio IN ACTU PRIMO solamente; che viene ad essere quando si uccide quello, che stà solamente disposto a fare l'offesa; ma che non peccarà quello, che l'ucciderà IN ACTU SECUNDO, che viene ad essere, allor quando de facto avrà fatta la tale offesa. Con questo giuoco di parole, e distinzioncelle puerili, e scolastiche, abbiamo non solamente rovinata la Morale Cristiana, ed Evangelica, ma per fino la medesima Ethica de' Filosofi Gentili, guidati sol tanto dalla forza della ragione naturale.

XXI. Se oggi risuscitassero Socrate, Platone, Demostene, Cicerone, e Seneca, è indubitato, che non potrebbero tralasciare d'impiegare tutta la forza della loro eloquenza in declamare altamente contro le suddette dolose distinzioni, fino a tan-

tanto che vedessero abolite dal commercio umano tali dottrine sanguinarie, crudelissime, ed infestissime alla società civile, a i Principi, ed a tutt' il genere Umano. Ascendendo poi a consultare gli oracoli Divini, è ancora più indubitato, che colle riferite distinzioni viene ad essere rovinato il carattere essenziale del Cristianesimo, che consiste nello spirito della carità, colla quale si retribuisce bene per male.

XXII. Sentiamo il medesimo Cristo Signor nostro, che pienamente ci istruisce su questo proposito, per mezzo dell' Evangelista s. Matteo, e dell' Apostolo s. Paolo, ut ibi.

„ Matth.v. Ego autem dico vobis non resistere malo;
„ sed si quis te percusserit in dexteram maxillam
„ tuam, præbe illi & alteram: vers. 39. & vers. 44.
„ Orate pro persequentibus, & calunniantibus vos,
„ ut sitis filii Patris vestri, qui in Cælis est: vers.46.
„ & 47. Si enim diligitis eos, qui vos diligunt,
„ quam mercedem habebitis? Nonne & Publicani
„ hoc faciunt? Et si salutaveritis fratres vestros tan-
„ tum, quid amplius facitis? Nonne, & Ethnici
„ hoc faciunt? Estote ergo perfecti, sicut & Pater
„ vester Cælestis perfectus est: & vers.11. Beati estis
„ cum maledixerint vobis, & persecuti vos fuerint,
„ & dixerint omne malum adversum vos mentientes
„ propter me. Tandem ad Rom. xii. Mihi vindi-
„ cta, ego retribuam.

Se si dovessero qui accumulare tutte l'esposizioni, che li s. Padri hanno fatte di questi Testi, per imprimere l' osservanza de' medesimi ne' cuori Cristiani, sarebbe certo necessario l' eccedere quei limiti di brevità, che si sono voluti osservare in questo compendio.

XXIII.

XXIII. Per ciò che ſpetta al fatto chiaramente ſi vede, che i medeſimi errori condannati, e palliati co' ſopraddetti ſutterfugj, anche al preſente ſi vanno tuttavia ſeguitando, e pratticando da i riferiti Religioſi: ſtante che, atteſe le prove, ſopra delle quali fu fondata ſolidamente la ſentenza del Tribunale dell' Inconfidenza, ſi è manifeſtato, che i medeſimi Religioſi (fabricando ſopra il falſo principio delle calunnie, che avevano procurato di perſuadere, e divulgare contro la Real Perſona, e ſuo glorioſiſſimo Governo) nelle conferenze che tennero in s. Rocco, in s. Antonio, ed in altri luoghi coi loro confederati, effettivamente, e d' unanime conſenſo avevano fiſſato, e ſtabilito: Primo; che l'unico mezzo che vi era per effettuare la mutazione del Governo, oggetto principale della loro temeraria ambizione, era ſol tanto quello di tramare la morte del Re noſtro Signore: Secondo; che i medeſimi Religioſi darebbero rifugio, e metterebbero in ſalvo i ſagrileghi eſecutori di sì infernal Parricidio: Terzo; che i moſtri, da i quali veniſſe eſeguito l'eſecrando parricidio, non avrebbero peccato, neppure lievemente: Quarto; che dalla ſpeculazione, e dalla prattica di queſte deteſtabili dottrine, e dalle conferenze, e confederazioni fatte ſotto il preteſto delle medeſime, era ſtato finalmente prodotto l' orrendiſſimo inſulto, ſeguito nella notte de' 3. Settembre proſſimo paſſato.

TERZO ERRORE

XXIV. L'empietà del medeſimo proſcritto Nicola Macchiavello, ſi era altresì avanzata a bendire

dal Mondo la verità, sagrificandola all' interesse, con persuadere, che „ allor quando ridondasse in „ vantaggio della salute corporale, dell' onore, e „ del patrimonio, si poteva dire la bugia, ed a „ quest' oggetto servirsi di amfibologie mentali, che „ occultassero la verità de' fatti, in ordine al passato, e quelle poi si potessero spiegare in quel senso, che sembrasse più conveniente, in ordine all' „ avvenire „ non avendola nè tampoco quest'Eresiarca politico perdonata alla Religione del giuramento, ma di più persuadendo, che col medesimo „ giuramento si rendevano più credibili le medesime bugie con astratte, o artificiose amfibologie.

XXV. Ed essendo che la bugia, sì diretta, che indiretta è diametralmente opposta all' essenza della somma, ed eterna verità: ed essendo ancora notoriamente distruttiva della società civile, e del commercio umano: Questo eretico, e detestabile assurdo diede altro giusto motivo all' indispensabile proibizione, mediante la quale la santa Sede Apostolica ha vietata la lettura dell' Opere di quel corrottissimo, e perniciosissimo Autore.

XXVI. Le medesime corruttele però, colle quali colui, fu tal particolare, aveva preteso di contaminare la Cristiana, ed Evangelica morale, e la società civile, con poca differenza sono state divulgate come dottrine da i sopraddetti Religiosi della Compagnia, e loro seguaci.

XXVII. Passa per Dottore di gran conto tra loro, il Castropalao; E sotto la sua autorità si trova stampato nelle sue opere tom. 3. tract. 14. disp. 1. punt. 4. num. 4. ibi: quanto siegue.

„ Con-

„ Concorrendo qualche onesta causa per occu-
„ tare la verità, come sarebbe, per la conserva-
„ zione della salute, dell'onore, o dell'avere, della
„ propria persona, o di quelle che ti appartengono;
„ come altresì, se ti sarà utile il negare la medesi-
„ ma verità a quello, che ingiustamente la richiedes-
„ se, non si commette verun peccato negandola: lo
„ stesso dovrà intendersi giurando amfibologicamen-
„ te per li motivi suddetti. „ E dopo d'aver citato Toledo, Suares, Valenza, e Lessio, il medesimo Navarro, Autore prosiegue, ibi.

„ Lo che lo stesso Lessio tiene per certo, posto
„ che uno non sia interrogato, ma si esibisca per
„ dare il giuramento; concorrendovi giusta causa
„ per giurare, occultando la verità.

E citando Sanchez, e Bonnacina, nel num. 5. proseguisce, ibi.

„ Primieramente, quando uno venga interro-
„ gato su qualche delitto, in cui abbia a suo favore
„ l'opinione probabile, per non essere obbligato
„ a scoprirlo; quando non venga interrogato giu-
„ ridicamente, o ancora quando dallo scoprire il
„ medesimo delitto ne possa risultare pregiudizio
„ grave; si puol negare d'aver commesso il delit-
„ to, subintendendo, nella carcere, o per con-
„ fessarlo. Sanchez, Clavis Regia ... Navarro ...
„ Bonnacina. In secondo luogo venendo interro-
„ gato de Complici, per le sopraddette ragioni
„ uno non è obbligato a scoprirli, e puole occultar-
„ li, serverndosi della medesima amfibologia, quan-
„ do così sia necessario „ &c.

Nel medesimo senso, persuadendo esser lecite le

amfibologie mentali, scrisse Vincenzo Filiuccio nel tom. 10. della sua Teologia Cristiana tract.25. cap.11. num. 325. 326. 327. ibi.

„ Se vi è caso in cui sia lecito il giuramento fatto con „ amfibologia puramente mentale... Dico in secon- „ do luogo, che la più probabile è, esser lecito il „ giurare ancora in questo caso. Dico in terzo luo- „ go, che questa restrizione mentale, non deve „ essere arbitraria, ma bensì proporzionata alla ma- „ teria, ed alle parole di cui si tratta; di maniera „ tale che esprimendosi venga a formare con quelle „ un' ordinato, e congruo senso.

E nel num. 329. 330. 331. ibi.

„ Qual peccato commetta quello che si serve dell' „ amfibologia, senza che, per ciò fare, abbia una „ causa ragionevole? Rispondo, e dico: Pri- „ mieramente, che è probabile, che commetta il „ peccato di bugia, e di spergiuro, se l'averà „ confermata con giuramento... Dico in secondo „ luogo, che pare più probabile, che rigorosa- „ mente non commetta peccato, nè di bugia, nè „ di spergiuro. „

Nel medesimo senso si spiegano molti altri de' medesimi Probabilisti, e tra essi „ Trullench. lib. 2. „ Decal. c. 1. dub. 15. Antonio dello Spirito Santo „ tract. 5. de Jur. disp. 1. sect. 9. n. 52. Less. lib. 2. „ c.42. dub. 9. n. 48. Castropalaò dis.1. de Jurament. „ punct. 7. num. 6. Malletus Malliazione 3. pract. 13. „ Diana part. 2. tract. 6. risol. 30.

XXVIII. Sicchè in tutto ciò, che si è detto di sopra, autorizato da tali perniciose dottrine, si contengono due gravissimi peccati: Il primo consi-

ste

ſte nel ſagrilego abuſo del giuramento; poichè allora ci abuſiamo di una coſa, quando l'applichiamo ad un' altro fine totalmente oppoſto a quello, per cui fu iſtituita la medeſima coſa; e ſiccome il giuramento è ſtato inſtituito da Dio (come dichiara la Sagra Scrittura) ad unico oggetto, che mediante quello venga a manifeſtarſi la verità, non vi cade il minimo dubbio, che ci abuſiamo del giuramento, allor quando noi ce ne ſerviamo per occultare la medeſima verità. L'altro peccato è, che eſſendo quelle reſtrizioni, ed amfibologie, in realtà puramente mentali, per neceſſaria conſeguenza tutti i giuramenti preſtati per confermarle, ſono manifeſti ſpergiuri. Di maniera, che eſſendo il medeſimo giuramento iſtituito da Dio per aſſerire, e manifeſtare la verità, ed eſſendo lo ſteſſo Dio Autore, e difenſore della medeſima verità, ad effetto di conſervare, mediante quella, la Religione, e la Società, e l'unione Criſtiana, non ſi può coll' abuſo di tali malizioſe reſtrizioni, e colle invenzioni, e ſottigliezze di termini ſcolaſtici, pervertire di tal ſorte la verità, che vengano a convertirſi in una ſagrilega tranſgreſſione de' Divini precetti, ed in manifeſta ruina del Genere Umano.

XXIX. Per queſto i giuramenti devono eſſere ſempre concepiti in termini ſemplici, chiari, e lontani da ogni artificio, e amfibologia di parole, dovendo ſempre interpretarſi tali quali ſuonano; e più toſto a favore di quella parte, che con buona fede li richiede, che a favore della parte, che li preſta con dolo, e malizia, conforme cattolicamente, e dottiſſimamente conclude Fr. Danielle Concina t. 4. in Decal. diſſert. 4. c. 1.

XXX. Volendosi ciò intendere diversamente, causarebbe orrore fino ai medesimi Gentili, che solamente si governarono col lume della ragione naturale, e farebbe altamente declamare gli stessi Filosofi gentili, se oggi tornassero al Mondo, contro i riferiti Probabilisti Cristiani, insegnandoci la Storia, che tra i Romani fu sì sagrosanta, ed inviolabile la religione del giuramento, che condannavano come viziosa, e sagrilega qualsivoglia interpetrazione, che si pretendesse fare per eluderlo. Da questo religioso costume venne il caso riferito da Tito Livio Decad. 1. lib. 3. num. 20. caso, dico, nel quale pretendendo certi Tribuni della Plebe d'interpetrare un giuramento che era stato fatto, coll'intenzione di assolvere dal vincolo del detto giuramento il Popolo Romano, questo al suo proprio interesse preferì l'osservanza del giuramento.

XXXI. Or se tanto farebbero i Filosofi gentili, di quali invettive non si servirebbero i Santi Padri della Chiesa Cattolica, per sbandire, ed estirpare dall'unione Cristiana, e dalla Società Civile tali perniciosissime cavillazioni, ordite con giochi di parole, per confondere la verità, e profanare la Religione del giuramento? Per poter inferire ciò, che direbbero in tal caso quegli illuminati Maestri, sentiamone qualcuno. Sia il primo s. Agostino nell'Epist. 125. ad Alipium, ibi: „ Non dubito d'affermare, come certis-
„ simo, che le parole del giuramento si devono inter-
„ pretare secondo l'espettazione di quello, a di cui fa-
„ vore si giura, e non già secondo le parole di quello
„ che prende il giuramento, atteso che, chi ha giu-
„ rato, ha di già conosciuta l'intenzione dell'altro,
„ in

„ in di cui favore doveva giurare , per sodisfare
„ alla buona fede colla sua deposizione .... Donde ne
„ viene , che sono spergiuri quelli , che adattandosi
„ al suono delle parole , ingannano l' espettazione
„ di quelli , a favore de' quali giurano .

E nell' Epist. 126. ibi .

„ Quello , che ingannerà l' espettazione delle
„ Persone , avanti delle quali prenderà il giuramen-
„ to , sarà spergiuro .

XXXII. Sia il secondo S. Isidoro lib. 2. sent. cap. 31. ibi : „ Qualunque Persona , che giuri , per quanto
„ sia grande l' artifizio delle parole di cui si serve ,
„ sappia , che per testimonio della sua coscienza ha
„ Dio nostro Signore , il quale riceve il suo giura-
„ mento nel medesimo senso , in cui lo prende la
„ Persona , a favore della quale vien dato il
„ giuramento : Che perciò , chiunque depone
„ artificiosamente, si fa Reo due volte ; una, perchè
„ prende il nome del medesimo Iddio in vano ; l' al-
„ tra , perchè inganna dolosamente il suo prossimo.

XXXIII. Sia il terzo s. Raimondo in Sum. Titul. de Jurament. & Perjur. sub finem .

„ Si deve ancora riflettere , che se tanto quello , che
„ ha giurato , quanto quello , che ha esatto il giura-
„ mento, hanno nel medesimo framischiato qualche
„ dolo , l' interpretazione si deve prendere a favo-
„ re dell' intenzione di quello , che non si è servito,
„ nè di frode , nè d' artificio : 22. quest. 5. Quæcum-
„ que : & §. si ergo ; & cap. qui perjurare ; & §. Ex
„ his . Atteso che Iddio disprezzatore delle doppiez-
„ ze , attende solamente la semplice intenzione dell'
„ uno , e dell' altro , si per parte di quello che riceve,
„ che

,, che per parte di quello, che dà il giuramento, di-
,, sprezzando,ed aborrendo l'artificio delle parole &.

XXXIV. Sia il quarto s. Tommaso 22. quest. 89. art. 7. ad 4. ibi.

,, Allor quando l'intenzione di quello, che giu-
,, ra, e di quello che esigge il giuramento, non si
,, trovano uniformi, se questo procede da dolo in
,, quello, che ha giurato, il giuramento si deve in-
,, terpretare secondo la buona, e sana intelligenza
,, di quello, a di cui favore fu prestato.,,

XXXV. Sia il quinto s. Prospero, le di cui parole si trascrivono nello stesso idioma, in cui furono scritte, per non pregiudicarlo nell'eleganza, che ha ne' versi latini, che si trovano inseriti,, apud Hincmarum nel lib. de Divort. Lotharii, & Titbergæ, ibi.

At si jurandi te causa perurget, & arctat,
Id puris verbis, id gere mente pia.
Nec verbi arte putes te fallere posse Tonantem,
Cui nihil abstrusum est, cui tua corda patent.
Qui non ut juras, sed ut id jurasse putavit,
Cui juras, audit; sicque es utriusque reus:
Nempe Deo, in vanum cujus vis sumere nomen,
Seu Socio, quem atra fallere fraude paras.

XXXVI. Con tutti questi giustissimi motivi, furono poi egualmente proscritte dalla Chiesa di Dio, e dal commercio de' Fedeli Cristiani quelle detestabili, assurde, e perniciosissime dottrine, d'occultare la verità con i giuramenti falsi, o mediante il modo diretto di negarla per interesse; o mediante il modo indiretto di cavillarla con amfibologie, e restrizioni mentali; ed il Sommo Pontefice Innocen-

cenzo XI. riprovò i medesimi inganni, ed amfibologie nelle proposizioni 24. 25. 26. 27., e 28. tra le altre, che furono dal medesimo condonate fin sotto i 2. Marzo del 1679.

XXXVII. Non ostanti però tutte le ragioni, e tutte le autorità, con cui tali Dottrine sono state riprovate fin da' medesimi Filosofi Gentili, e con cui più singolarmente, con il lume della Religione, furono condannate da' santi Padri, e dopo questi dalla Sede Apostolica, con tutto ciò è pubblico, e notorio, che li medesimi Religiosi attualmente le insegnano, sieguono, e pratticano.

XXXVIII. Per concludere, che questi Religiosi insegnano, e seguitano le dette opinioni, oltre i Dottori sopra trascritti, si possono ancor vedere molti altri, che cita, e confuta il dottissimo, e piissimo Fra Danielle Concina nel tom. 4. in Decal. dissert. 4. cap. 1. cap. 3. e cap. 5.

XXXIX. E per concludere ancora, che attualmente pratticano queste Dottrine riprovate, basta leggere la sentenza della degradazione emanata dal Tribunale degl' Ordini fin sotto gl' 11. del corrente mese di Gen. ove si trovano le seguenti parole, ibi.
„ E ancorche li Rei Francesco de Assis de Tavora,
„ e D. Girolamo de Attayde, pertinacemente ne-
„ gassero d'essersi trovati presenti al riferito insul-
„ to, si trovano per altro pienamente convinti da
„ un gran numero di Testimonj di vista, e de facto
„ proprio, che in qualsivoglia caso fanno prova,
„ conforme dispongono le leggi. „

XL. Onde questi Rei avendo contro di loro la più esuberante, e concludente prova, che possa mai

desiderarsi per provare qualsivoglia delitto anche meno privilegiato : e sapendo quelli esservi positiva certezza , che da loro effettivamente era stato commesso il riferito delitto; ciò non ostante si mantennero sempre nella più ostinata , ed inflessibile negativa , anche riguardo a i complici , non avendoli mossi , nè la notorietà de' loro delitti , nè la certezza , che non gli sarebbero state di verun giovamento le loro negative ; ma costa però , che le ragioni , per le quali s' indurirono in quell' erronea coscienza , e pertinacia , furono : Prima l' esserglì stato persuaso , che non peccavano , ne pure lievemente , commettendo l' orrendo insulto , per il quale furono puniti : secondo , che non erano obbligati a manifestare le loro colpe , nè quelle de' loro complici , ancorchè ne venissero interrogati , conforme fu fatto reiterate volte sotto il giuramento .

XLI. E pure così si regolarono nel caso di una congiura , e di un tradimento formale , talmente pernicioso , che con quello si sarebbe rovinato tutto questo Regno , e Dominj , e sarebbe stato ridotto nella maggior confusione , costernazione , e calamità , bastando soltanto , che fosse tradimento di primo capo , per obbligare , non solo i spraddetti , ma qualsivoglia persona , che avesse avuto notizia di un sì atroce delitto , per doverlo denunciare , sagrificando i delinquenti alla quiete publica ; e ciò sotto pena di rimaner soggetti al medesimo castigo dovuto a'Delinquenti , conforme si trova espressamente stabilito nell' ordinazione o legge del lib.5. tit.6. §. 12.

XLII. Questa legge è stata sempre accettata , ad

ed osservata in questo Regno, nè poteva tralasciarsi di far così senza peccato, attesa la conservazione della quiete publica; poichè dicendosi il contrario, sarebbe un'assurdo proscritto dalla Chiesa di Dio, nella proposizione 28. tra le condannate dal Pontefice Alesandro VII. il 24. Settembre 1685.: Ed in questi termini essendo necessario per il ben commune, e per la quiete publica, che i sopraddetti Rei denunciassero i complici, nè tampoco i medesimi Probabilisti hanno avuto l'ardire di scrivere, doversi preferire l'indennità particolare, ed ingiusta de' riferiti complici, al publico vantaggio di estinguere la congiura, acciò non offenda.

Quarto Errore

XLIII. Con tutto che siano tanto pregiudiziali alla Chiesa, ed allo Stato i tre sopra riferiti errori, lo è ancora molto più, se puole esserlo, quello, che il Ven. Servo di Dio D.Giovanni de Palafox Vescovo de la Puebla degl'Angeli, con lettera scritta li 8. Gennaro del 1649. rappresentò al s. Pontefice Innocenzo X., acciò fosse condannato, spiegandosi come appresso ne' paragrafi 108. 109. e 110. della medesima lettera.

„ Quale è quella Religione, che abbia costituzioni
„ particolari, ed occulte: privilegj reconditi: in-
„ stituzioni impenetrabili: e che asconda tutto il
„ di più, che risguarda il suo governo, come se fos-
„ se un mistero? Confesso, che tutto ciò, che è
„ incognito ha l'apparenza di magnifico, ma è al-
„ tresì reputato per sospetto, lo che io tengo per

 „ cer-

„ certissimo, ed evidentissimo, per quello riguarda
„ gl' Ordini Ecclesiastici. Tutti l' Instituti delle al-
„ tre Religioni, e tutte le Costituzioni, Regole, e
„ determinazioni de' Concilj, della Chiesa, e di tutti
„ i Pontefici, Cardinali, Vescovi, e di tutto il Cle-
„ ro in generale, sono manifesti a tutto l'Universo.
„ La Chiesa non abborrisce la luce, ma bensì le tene-
„ bre, essendo illuminata da quel perenne fonte di
„ luce, che disse: Ego Sum Lux Mundi. Egual-
„ mente si traducono, e si trovano collocati in tut-
„ te le publiche biblioteche i Privilegj, Istruzioni,
„ Direzioni, e Statuti di tutti gl' altri Ordini Re-
„ ligiosi; di maniera tale, che un novizio dell' Or-
„ dine di s. Francesco puol vedere, e saper subito
„ ciò, che dovrebbe fare, se in quello stesso giorno
„ venisse eletto Generale di quella Serafica Famiglia.
„ Nella Compagnia di Gesù però vi sono molti
„ Religiosi, e ancora de' Professi, che ignorano le
„ loro proprie Costituzioni, i Privilegj, e le Isti-
„ tuzioni, delle quali sono consapevoli alcuni pochi
„ solamente, conforme molto bene saprà la SANTI-
„ TA' VOSTRA. Non si governano colle Regole,
„ che sono manifeste alla Chiesa Cattolica, ma ben-
„ sì con una interiore direzione nota solamente a i
„ Superiori, e con alcune segretissime accuse co-
„ sì pericolose, che producono, o piuttosto abor-
„ tiscono molte, ed innumerabili espulsioni; e fi-
„ nalmente appresso di essi governano più i loro
„ costumi, che le Leggi. E chi sarà quello, che
„ non veda, e conosca, quanto ciò sia incongruo,
„ e contrario alla natura umana.

XLIV. Quest' errore poi che i Superiori di que-
sta

ſta Religione in ogni Provincia abbiano da avere una conventicola d'Uomini, che ſi radunano, ſenza che, nè dentro, nè fuori delle loro Caſe ſi poſſano ſapere, nè gli oggetti, ne i motivi, per i quali ſi ſono radunati, nè le materie, che hanno fiſſate, e ſtabilite da trattarſi in tali Conventicole; d'Uomini, che per reprimere i loro ſudditi non hanno altre leggi, che quelle de' detti ſegretiſſimi dettami, e prattiche egualmente impenetrabili, e ſopra tutto, la via arbitraria, e l'intereſſe, che gli uniſce in dette Conventicole: d'Uomini, che attaccati a quelli miſterioſi, o più toſto perniciofiſſimi ſegreti, ſi mantengono in un'aſſoluto diſpotiſmo di gaſtigare, ed eſpellere arbitrariamente tutti i loro ſudditi, come gli pare: e d'Uomini in fine, che ſegretati da tutte le altre impreteribili regole del dritto Naturale, e Divino, per non dare a quelli che caſtigano, o eſpellono notizia de' difetti per difenderſi, li tengono ſotto una ſervile, e cieca ſoggezione, per fargli eſeguire tutto ciò che vogliono.

XLV. Perciò i Romani nel tempo ſteſſo, che come gentili ammetterono qualunque culto pubblico de' falſi dei, che tra di loro ebbero ſuperſtizioſa adorazione, come buoni Politici, non oſtante la loro religioſa ſuperſtizione, proibirono qualunque culto particolare d'Uomini, che ſotto apparenza di Religione ſi foſſero congregati, ſe prima non ſi ſapeva fuori de' luoghi, ove ſi radunavano, ciò, che ivi facevano: E le ſante, e neceſſarie leggi, che doppo proibirono ſomiglianti conventicole, ſono fondate ſopra queſto neceſſario coſtume, e ſulla ragione di Stato, conforme lo atteſtano nel

Co-

Codice l' Imperatori Arcadio, ed Onorio nel tit. 3. de Episcopo, & Clericis Lege 15. ibi.

,, Si proibisce, che nè tampoco fuori della ,, Chiesa si facciano conventicole illecite in qualsi- ,, voglia casa particolare, sotto pena della proscri- ,, zione alle medesime Case, se li Padroni riceve- ,, ranno in esse de' Sacerdoti, che fuori della Chie- ,, sa facciano tali tumultuose conventicole.

Onde ben si vede, che questa proibizione di conventicole è una Legge generale, che la ragione di Stato ha resa commune, ed indispensabile a tutte le Nazioni culte dell'Europa.

XLVI. E perciò molti de'più dotti, e pij, e religiosi Uomini, che fiorirono nel tempo, in cui le sopraddette conventicole avevano corrotta l' osservanza de'primitivi, e santi Istituiti della Comp. di Gesù, declamarono contro questo perniciosissimo errore, predicendo, con illuminato giudizio, le funeste conseguenze, che ne seguirebbono da una corruttela sì grande, e alla Chiesa, ed allo Stato.

XLVII. Il Celebre, e famoso Dottore Melchior Cano Vescovo di Canarias, a nessuno inferiore in virtù, e dottrina, nella Lettera che scrisse al Padre Regla dell' Ordine di s. Agostino, e confessore dell' Imperatore Carlo V., si spiegò con queste formali parole, ibi.

,, Iddio voglia, che a me non abbia a succedere ,, ciò, che si finge esser succeduto a Cassandra, la ,, quale non trovo, chi gli dasse credito, se non ,, doppo, che Troja era stata distrutta dall' incen- ,, dio. Se i Religiosi della Compagnia continuano ,, nella stessa forma, che hanno principiato, voglia ,, Iddio,

„ Iddio, che non giunga quel tempo, in cui i Re
„ voglino resistergli, e che non trovino i mezzi
„ sufficienti a difendersi.

XLVIII. Arias Montano (celeberrimo Bibliotecario di D. Filippo II. Re di Spagna, ed Ecclesiastico di primo rango, versatissimo nelle lettere sagre, come tutto il Mondo sà, e che ad una gran pietà, unì un eguale erudizione) nella lettera che scrisse al detto Monarca da Anversa li 18. Febraro del 1571., si spiegò ancor egli con queste formali parole, ibi.

„ Come servo fedele, ed obbligato, osservando
„ la semplicità Cristiana, e la fedeltà, che devo
„ osservare per tutto ciò, che riguarda, e concer-
„ ne il servizio di Dio, e di V. M., e la buona am-
„ ministrazione di queste Provincie soggette alla
„ M. V., per sodisfare agl' obblighi che ho (per
„ quanto mi sarà possibile,) attesto, ed esorto,
„ che una delle istruzioni, che la M. V. deve far
„ spedire, ed osservare severissimamente da i Go-
„ vernatori, e Ministri, sì presenti, che futuri, del-
„ le Fiandre, deve esser quella, che i Gesuiti non
„ abbiano ingerenza veruna co i medesimi: Che
„ non gli communichino cosa alcuna di negozio:
„ nè si prevalghino della loro autorità, e sostanze:
„ E specialmente, che il Governatore di queste
„ Provincie non abbia ardire di tenere appresso di
„ se alcuno di essi per Predicatore, o Confessore.
„ In Dio, e nella mia coscienza giudico, e chiara-
„ mente conosco, che questo importa più, che
„ tutt' altro agl' interessi della M. V., ed al buon
„ governo di queste Provincie. E la M. V. tenga
„ per indubitato, che fuori della medesima Com-

pa-

„ pagnia, pochiſſime perſone ſono in Spagna, che
„ abbiano sì chiare, e convincenti prove delle pre-
„ tenſioni, obietti, e fini di queſti Religioſi; degli
„ artificj, e cabale che mettono in opera per con-
„ ſeguire, ed ottenere quei fini, che ſi propongo-
„ no, e ſimilmente di molte altre coſe particolari
„ di queſto genere, che attentiſſimamente ho pro-
„ curato di verificare, non già nello ſpazio di un
ſolo anno, ma per il decorſo di quindici anni intieri.

XLIX. In ſomiglianti termini ſi ſpiegò il Beato Fra Girolamo Battiſta de la Nuza Veſcovo di Aragona, ſoggetto illuſtre in virtù, e dottrina, nel memoriale dal medeſimo preſentato al Pontefice Paolo V., nel 1612., come altresì fecero molti altri ſoggetti di celebre letteratura, e ſingolar virtù, de' quali ſe ne potrebbe fare un ben diffuſo Catalogo.

L. Non oſtante i clamori di sì dotti, illuminati, e zelanti ſoggetti, gli artificj di queſti Religioſi prevalſero ſempre per mantenerſi nell'abuſo delle riferite conventicole, e nel diſpotiſmo da loro in eſſe ſtabilito; e fin dal tempo, in cui il medeſimo Ven. Veſcovo D. Giovanni de Palafox ſcriſſe al ſommo Pontefice Innocenzo X. la lettera degl' 8. Gennaro 1649. già ſopra ponderata, erano grandiſſime le rovine, che queſti Religioſi avevano fatte, sì nella Chieſa di Dio, che nello Stato, come appunto ponderò il medeſimo Ven. Veſcovo ne' paragrafi 111. e 112. della riferita lettera, colle parole immediatamente ſeguenti alle già copiate ſotto il num. 43. di queſto Compendio. ibi.

„ Quale è quell' altra Religione, che abbia ſu-
„ ſcitati tanti diſturbi, prodotte tante emulazioni,
„ ecci-

,, eccitate tante querele, e che abbia intrigate con
,, tante controversie, e con tante liti le altre Reli-
,, gioni, il Clero, i Vescovi, e le giurisdizioni
,, secolari, ed Ecclesiastiche? Vi sarà stata qualche
,, Religione, che abbia eccitata questa, o quella in-
,, quietudine; nessuna però nè ha suscitate tante co-
,, me la Compagnia.

,, Questa contende co' Religiosi Scalzi, ed Osser-
,, vanti sopra la mortificazione, e penitenza: Col
,, Monachismo, e Mendicanti sopra del coro: Co'
,, Cenobiti sopra la Clausura: Con i Domenicani so-
,, pra la Dottrina: Co' Vescovi sopra la giurisdizio-
,, ne: Co' Capitoli, e Parochi sopra le decime: Co'
,, Principi, e Republiche sopra lo Stato, e tran-
,, quillità publica de' Regni: Co' secolari sopra le
,, ricchezze, contratti, e commerci, non sempre
,, leciti: E finalmente contende con tutta la Chiesa
,, Universale, e colla Santa Sede Apostolica fonda-
,, ta sopra quella Pietra, che è Cristo; poichè se non
,, contradicono alla medesima Santa Sede Apostolica
,, colle parole, lo fanno però co' fatti, come evi-
,, dentissimamente si prova nel presente affare.

,, Qual'altra Religione vi è stata, che con tan-
,, ta libertà abbia impugnata la Dottrina de's. Padri?
,, Qual altra Religione ha trattati con meno riveren-
,, za quegli antesignani della Fede, colonne della
,, Chiesa, e degnissimi, ed illuminatissimi Maestri?
,, Qualsivoglia moderno Scrittore Gesuita, non so-
,, lamente dice, e scrive, ma publica in stampa col-
,, le sue opere: che s. Tommaso ha sbagliato, o
,, che s. Bonaventura si è ingannato.

LI. Nè poteva in conto alcuno succedere diver-

ſamente dalla nova forma di Governo già ſtabilita da i detti Religioſi colle loro rilaſſatezze, dimoſtrate ne' tre precedenti errori, sì riſpetto a i coſtumi degli ESTERI (così eſſi chiamano gl' eccleſiaſtici, e ſecolari, che non ſono addetti alla loro Compagnia); che riſpetto al governo interiore della med. Comp. di Gesù, (o de' NOSTRI) come eſſi ſi chiamano: non poteva far a meno che non ne ſeguiſſero da tal nuovo metodo da eſſi Relig. ſtabilito ne' detti due governi, i pernicioſiſſimi, e funeſtiſſimi effetti, fin dalla prima corruttela della medeſima Comp., già previſti, e predetti da i pij ed illuminati ſoggetti ſopra citati: effetti dico, che nella ſteſſa forma, che erano ſtati previſti, e predetti da quei grand' Uomini, ſi ſono poi verificati con tanti, e sì ſtrepitoſi fatti, quanti ſono ſtati quelli dal medeſimo Ven. D. Giovanni de Palafox indicati al Sommo Pont. Innocenzo X. nella declamazione ſopra traſcritta, e quanti ſono quelli, che da quel tempo fino ad ora ſi ſono veduti, e con tanto dolore, e ſcandalo ſi ſtanno attualmente vedendo.

LII. Imperciocchè ſe per una parte i detti Relig. fecero colle loro rilaſſatiſſime dottrine ſopra ponderate, nella Società degli ESTERI (che in ſomma viene ad eſſere l' unione Criſtiana, la Società Civile, ed il commercio umano), che foſſero lecite le calunnie, innocenti gl' omicidj, officioſe, ed incolpabili le bugie, ammiſſibili i ſpergiuri, inutili le deciſioni de' Sovrani, e fruſtranea la ſoggezione de i ſudditi a i loro ſuperiori competenti; permettendo, che qualſivoglia individuo della medeſima Società degli ESTERI poſſa calunniare, ammazzare, mentire, e ſpergiurare tutte le volte, che gli venga ſuggerito dal

dal proprio intereſſe, ſenza che i calunniatori, omicidi, bugiardi, e ſpergiuri ſiano di ciò reſponſabili alle leggi Divine, ed umane, e ſenza che abbiano veruna neceſſità di ricorrere a i Sovrani, o a i loro Magiſtrati, acciò gli venga fatta giuſtizia: era facile a prevedere, e predire da qualſivoglia perſona, ancorche di mediocre capacità, e che non aveſſe tutti i lumi di quei grand' Uomini ſopra citati, che queſta Società degli ESTERI non potea ſuſſiſtere, ſenza un' evidente miracolo. Poichè, in vigore delle ſopraddette pernicioſiſſime Dottrine, ſciolti in eſſa i vincoli più forti, e più indiſpenſabili per la conſervazione dell' unione Criſtiana, della Società civile, e del commercio umano; neceſſariamente gl'individui di queſta Società doveano rimanere (come in fatti ſono rimaſti) in una continua oppoſizione gli uni cogl' altri, in una inconciliabile, e perpetua diſcordia di ſentimenti, che in tale Società, ed in tutti i Stati compreſi in eſſa impoſſibilitaſſero quella regolare armonia, e natural conſiſtenza, dalla quale ſolamente puol riſultare a i medeſimi Stati la forza per ſoſtenerſi, e mantenerſi.

LIII. Queſti Religioſi dall' altra parte contradittoriamente hanno ſtabilito a favore dell' unione, conſiſtenza, e forza dell' altra Società de' NOSTRI un Governo, che non ſolamente è monarchico, ma che nell' eſſenza della Monarchia è talmente ſovrano, talmente aſſoluto, e diſpotico, che in eſſo nettampoco i Provinciali, o Commiſſarj, che governano nelle differenti Provincie poſſono interporre dilazione, o giudizio, che ritardi l'eſecuzione degl' ordini del loro ſupremo Superiore: Nè i Commiſſarj

ſono obbligati a manifeſtare a i loro ſudditi, ma bensì a naſcondergli le impenetrabili Leggi, colle quali giudicano tutto ciò, che decidono: Ne i ſudditi di queſti Governi Provinciali, da i Novizj, fino a i Profeſſi del quarto voto incluſive, poſſono avere la minima libertà di domandare la communicazione delle riferite leggi, o fare iſtanza, che gli venga communicato il proceſſo delle loro colpe, per le quali vengono caſtigati, ed eſpulſi dalle medeſime leggi, ſenza averle nè pure conoſciute; come, nè tampoco poſſono fare il minimo, e più indifferente diſcorſo ſopra le riferite impenetrabili leggi, e ſopra gl' arcani, che in eſſe ſi aſcondono, nè traſcurare in qualſivoglia modo l'obbedienza, ed eſecuzione de' mandati, e ordini de' Superiori, per duri ed oppoſti che ſiano a i dettami del loro intendimento, ſenza che immediatamente ne ſiegua, o un' aſpriſſimo caſtigo, o una ineſorabile eſpulſione.

LIV. Dimanierachè per mezzo di un tale diſpotico, ed inviolabile potere legiſlativo, di quella venerazione, che i ſudditi preſtano a i miſteri di quelle leggi, che mai hanno vedute, e per quella materiale, cieca, ed immancabile obbedienza, con cui i medeſimi ſudditi obbediſcono a tutto ciò, che i Superiori gli commandano, e ciò ſenza ripugnanza o replica; quella Società de NOSTRI giunſe a coſtituire un Corpo, talmente conſiſtente, e forte, come ſi è manifeſtato, e ſi ſtà manifeſtando, medianti i ſtrepitoſi effetti ſopra riferiti.

LV. A viſta dunque della conbinazione de' Governi contradittorj di queſte due Società degl' ESTERI, e de' NOSTRI, evidentemente, e palpabilmen-

mente si deve concludere, che l'errore, che risulta da questa contrarietà di Governi, è l'errore degl' errori, e quell' errore per cui, e la Chiesa, e lo Stato vengono costituiti nell'estrema necessità di rimediarci, e provederci con i più pronti, ed efficaci rimedj: dimostrandosi colla riferita combinazione, e contrarietà, che da essa risultano: Primo, che la Società degl' ESTERI non potrà fare a meno di non soccombere intieramente all' altra Società de' NOSTRI, se nella prima tutto è rilassatezza, discordia, e mancanza di soggezione al Governo, onde per il disordine, e confusione, questa Società dovrà necessariamente disciogliersi, ed annichilarsi; quando all'opposto nell'altra Società de' NOSTRI tutto è unione, consistenza, subordinazione a'Superiori, e mutua cooperazione de membri a favore del capo di quel gran corpo per sostenerlo. Secondo: Ciò supposto, il contratto di mutua corrispondenza tra le due riferite Società è leonino, e come tale intollerabile; poichè nel tempo stesso, in cui la Società degl' ESTERI ha sempre procurato di venerare, arricchire, e beneficare a tutto potere l'altra Società de' NOSTRI, questa da tanti anni stà faticando indefessamente, e clandestinamente per rovinare quella, e per fabbricare la propria grandezza sopra le stragi, e deplorabili rovine della medesima.

LVI. Confermandosi con ciò l'urgentissima necessità che vi è di immediatamente prendere efficaci, e pronti rimedj, stante le mostruose jatture, e orrende desolazioni, che la mancanza di tali rimedj ha cagionate nella Chiesa, nello Stato, e ultimamente in questo Regno, e Dominj.

LVII.

LVII. Per quello riguarda alla Chiesa di Dio, bastarà soltanto riflettere a ciò, che la Sede Apostolica ha patito per causa della detta Società de' NOSTRI ne' Pontificati di Clemente VIII., Paolo V., Innoc. X., Alessandro VII. Innoc. XI., e loro Santissimi successori; stante che questa Società ha disprezzate, ed infrante le Costituzioni, e dichiarazioni Pontificie: ha illaqueata la S. Sede Apost. colle Corti de' Principi secolari; per sostenere le sue rilassatissime dottrine, e dopo d'esser state proscritte dalla S. Romana Chiesa ha resistito alle condanne della medesima: per mezzo de'suoi Missionarj si è mantenuta nella contumacia di non obbedire alle Bolle Apost. spedite per l'Asia, e per l'America, non ostanti le tremende censure fulminate in esse, e non ostante, che le medesime censure fossero latæ sententiæ; poichè sempre la Società ha resistito inflessibilmente, ed ostinatamente.

LVIII. Per quello poi, che risguarda l' urgenza dell' estrema necessità de' rimedj rispetto lo Stato Secolare, basta altresì soltanto riflettere a i disturbi, che la detta Società de' NOSTRI causò al circospetto Governo della Repubblica di Venezia, che fu obbligata di esiliare la detta Società de' NOSTRI per difendere la quiete pubblica, conforme apparisce dal noto Decreto emanato nel mese di Maggio del 1606. e rivocato nel 1657. Basta riflettere a i sediziosi, e sanguinarj discorsi, consigli, e cooperazioni, funestissimi effetti delle quali furono il primo assassinio intentato contro Enrico IV. Re di Francia nell'anno 1593 per mezzo di Pietro Barrier: il secondo principiato ad eseguirsi nel giorno 27 Decembre dell' anno seguen-

feguente , per mezzo di Giovanni Chatel , lo che diede motivo all' efpulfione de' detti Religiofi da quel Regno, e ad eller ftato condannato a morte il P. Guignard, ed altri meffi fotto i tormenti, e profcritti ; e l' ultimo infame colpo dell' indegno Francefco Ravaillac, che fotto li 14. Maggio del 1610 privò quel Monarca della fua gloriofa vita ; effendo feguita la fua morte, dopo d' effer ftata predetta molto tempo prima in Napoli dal P. LAGONA, e nella Quarefima precedente in S. Severino dal P. HARDI, ambedue Religiofi della Compagnia di Gesù, e la morte del detto Monarca, quindici giorni prima che fuccedeffe, fu altresì prognofticata in Brufelles, e in Praga.

LIX. E finalmente per dimoftrare la medefima urgentiffima neceffità di pronti, ed efficaci rimedj, per ciò che rifguarda quefto Regno, e fuoi Dominj, acciò poffa fraftornarfi la sfacciata temerità, ed il rapido progreffo delle ufurpazioni, perturbazioni, ed attentati della riferita Società de' NOSTRI: bafta altresì riflettere, primo: che i detti Religiofi colla loro forza, ed autorità, hanno fempre refe di niun valore tutte le Bolle Pontificie, e Leggi Regie, che furono promulgate ad unico oggetto di proibire nell' Afia, e nell' America la fchiavitù degl' Indiani, e Cinefi, ed il commercio de' Miffionarj, che generalmente mettevano in fchiavitù i detti Indiani, e Cinefi, arrogandofi il commercio dell'Afia, e dell' America Portoghefe, non oftanti tutte le riferite Bolle Pontificie, e Regie Leggi, che avevano condannate quefte iniquità, e moftruofità con pene temporali, e con fcommuniche latæ fententiæ.

LX. Bafta riflettere in fecondo luogo, che con tutte le proibizioni fopradette, i detti Religiofi machina-

narono, e proseguirono il piano della Repubblica, con cui avevano clandestinamente progettato di farsi Padroni di tutto il Brasile in breve tempo, e ciò con quei stravaganti, e riprovati mezzi, che dal Re nostro Signore furono rappresentati alla S. M. di Bened. XIV.
„ Nella Relaz. succinta della Republ., che i Relig. Ge-
„ suiti delle Prov.di Portogallo,e Spagna avevano sta-
„ bilita ne'DominjOltramarini di dette Monarchie ec.

LXI. E finalmente basta riflettere, che la detta Società de' NOSTRI fin da quel tempo, in cui si disingannò di poter avere veruna influenza nel Gabinetto di questa Corte, nè forze per sostenere nel Brasile quel vastissimo,e perniciosissimo proggetto di Republ., nel modo sopra riferito; principiò subito a machinare, e a formare cabale, non solo in questa medesima Corte, e Regno, e suoi Dominj, ma ancora ne' Paesi esteri; e ciò a solo fine di distruggere l'alta riputazione, e il felice Governo di S. M., e precipitandosi d'assurdo in assurdo, giunse fino a formare nella medesima Corte le infami fazioni, prodotto delle quali fu l'abominevole congiura, che abortì, anzi scoppiò coll' esecrando insulto della notte de' 3 Settem. dell'anno passato, e giudicato, e condannato colla sentenza emanata sotto li 12. Genn. di quest'anno, con prove concludenti, e tali, che non hanno lasciato luogo al minimo dubbio.

LXII. In questo insulto notoriamente,e manifestamente è stato osservato tutto ciò, che fu pratticato nell'altro orribile insulto commesso contro di Enrico IV. Re di Francia li 14 Maggio del 1610. Poichè nella stessa forma, che allora fu prognosticata la morte di quel Principe, molto tempo prima nella Città di Napoli dal P. LAGONA; nella Parrocchia di S. Severino di Parigi dal P. HARDI, ambedue della Comp. di Gesù,

Gesù, e quindici giorni prima, che succedesse quell' orrendissima catastrofe nella Città di Parigi, fu prognosticata in Bruselles, e in Praga: presentemente ne i stessi termini identifici, i detti Religiosi, non solo in molte Corti d'Europa, ma dentro questa medesima, e nelle Provincie di questo istesso Regno hanno prognosticato, che la gloriosissima vita di S. M. sarebbe stata breve, e che non averebbe ecceduto oltre l'ottavo anno del suo beneficentissimo governo; e come se questo fosse stato poco, nelle circostanze de' tempi più prossimi al detto abominevole, e ferocissimo insulto, con sfacciata, e impercettibile temerità giunsero fino ad individuare, e specificare, che la medesima augustissima vita non poteva oltrepassare quell' infaustissimo mese di Settembre. Questo è quel tanto, che in ambedue quegli orrendi casi colla più detestabile, e nera malizia è stato pratticato da questi Relig.

LXIII. Se quell'atrocissimo colpo di cui presentemente si tratta, avesse prodotto l'esecrando fine, per cui fu diretto, i detti Religiosi nella credulità delle Persone pie, e innocenti di sì perverse malizie, averebbero fatta passare come ispirazione Divina, la scienza che essi avevano dell'assassinio concertato, ed a quelle loro predizioni averebbero fatto attribuire il culto di sante, e venerabili profezie.

LXIV. Essendosi però degnata l'Onnipotente mano di Dio, con tanti, e replicati miracoli di frastornare l'effetto di quell'orrendissimo colpo, i detti Religiosi hanno preteso di convertire in merito la loro stessa infame confusione: Atteso che tentarono di persuadere, che le loro antecedenti predizioni (che realmente erano state minacce de' gastighi del Cielo, per così deludere, costernare, e prevenire il Popolo per i

loro

loro fini) erano ſtati avviſi officioſi ; poichè li ſudetti Relig. per mezzo delle iſpirazioni de' Servi di Dio, eſſendo venuti in cognizione,che quel male dovea ſuccedere,intendevano,che le voci,che lo aveſſero predetto doveſſero giungere alla notizia di S. M. per cautelarſi.

LXV. Come ſe quelle minacce de' gaſtighi del Cielo,quelle predizioni, colle quali aveano procurato di deludere, coſternare, e prevenire il Popolo per i loro fini,ſenza però dare la minima notizia di sì deteſtabile inſulto a'Miniſtri del medeſimo Signore,foſſero ſtati i mezzi per partecipare a S.M. ſomiglianti avviſi,in caſo che foſſero ſtate iſpirazioni ; ma all' incontro chiaramente ſi è provato nel proceſſo, che erano ſtati conſigli, congiure, e cooperazioni di queſti Religioſi; i quali dopo eſſer ſtati notoriamente, e manifeſtamente convinti per Rei de' ſudetti abominevoli delitti col antidetto proceſſo, tuttavia ſtanno attualmente pratticando quello ſteſſo, che hanno ſempre pratticato in ſomiglianti caſi, il che in ſomma non è altro, ſe non fingere manſuetudine, innocenza, ed eſteriorità religioſa, per facilmente perſuadere, che in qualunque gaſtigo, che patiranno, ſaranno Martiri. Queſto è uno di quei peſſimi e vizioſi artifizi,per cui devono eſſere raffrenati i d. Religioſi, come efficaciſſimamente, e concludentemente, e altresì reiteratamente ſi è rappreſentato alla S. Sede Apoſt., tanto più che la generalità di queſto ſtratagemma è inutile a viſta delle ſpecifiche, e concludenti prove, colle quali nel detto proceſſo ſi è verificato, e provato, che quelli Relig., non oſtante le buone opere alle quali fingono di eſſere preſentemente applicati, ſono quelli ſteſſi identifici, che prima avevano conſigliato, concordato, e promoſſo quell'orrendiſſimo inſulto de' 3 Sett. proſſimo precedente, nella maniera, e forma ſopra eſpreſſa.

SENTENZA

DI DEGRADAZIONE, E CONSEGNA AL BRACCIO SECOLARE PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DEGLI ORDINI MILITARI, CONTRO I REI, CHE ERANO COMMENDATORI, E CAVALIERI DI DETTI ORDINI.

AVendo confiderati quefti atti, il Diploma di S. M., e l'ordine in eifo dato, e come Re, e come Gran Maeftro, in vigore del quale gl'atti fuddetti furono rimeifi a quefto Tribunale competente, per giudicare le caufe criminali de' Cavalieri, e Comendatori degl'Ordini Militari, ancor quando quefti commettano delitto di lefa Maeftà, di tradimento, ribellione alla Perfona Reale, e contro lo Stato, in conformità della Bolla del S.P.Gregorio XIII., il quale conceffe la giurifdizione al Tribunale della Menfa della cofcienza, e degl'ordini, di giudicare li fuddetti delitti, e pronunciare le fentenze colle pene ftabilite dalle leggi, come altresì con quelle dell'efpulfione, e degradazione: Onde eifendo ftate confiderate le accufe propofte in quefto Tribunale dal Promotor fifcale degl' Ordini fudd., a queft' effetto nominato, contro D. Giofeppe Mafcarenhas Duca d'Aveiro, e Comendatore dell'Ord. di s.Giacomo; Francefco de Aſſis de Tavora Marchefe de Tavora: D.Girolamo de Ataide Conte d'Atouguia Commendatori dell'Ord. di Crifto: e Giofeppe Emanoello da Silva Bandeira Cavaliere del med. Ord., quali accufe, ed atti, attefa la turpitudine de' delitti, de' quali in effi fi tratta, e fono provati, e attefa ancora la publicità di sì atroci misfatti, furono fommariamente compilati, fecondo la difpofizione della legge, ed a tenore degl'Ord. del det-

to Signore, assegnandosi a i soprad. Rei il termine perentorio di 24. ore, per fare le loro difese de jure, e de facto, per mezzo del Procuratore, che a tal'effetto gli fù nominato, al quale, essendo stati prima personalmente citati i Rei sud., fu fatta la communicazione di detti atti, acciochè nel riferito termine adducesse, ed allegasse, come in fatti addusse, ed allegò tutto ciò, che gli parve, e che suppose esser giovevole per la difesa de' med., a tenore del contenuto negl'atti da i quali risulta, che i sud. Rei, per origine, nascita, e commoranza, essendo nativi di questo Regno, e perciò sudditi, e vassalli del detto Signore, che era quello che bastava; e che oltre di ciò il Reo Giuseppe Mascarenhas, essendo Maggiordomo maggiore di S. M., e come tale servitore più prossimo alla di lui Real Persona; ed il Reo Francesco de Assis de Tavora Generale, e direttore di tutta la Cavalleria del Regno, e Consigliere di guerra: il Reo D.Girolamo de Ataide Officiale del corpo di guardia del Palazzo di S.M.; e come suoi vassalli, intimi familiari, ed Officiali di maggior confidenza, essendo indispensabilmente obbligati ad osservare verso di S. M. la più integerrima, ed esatta fedeltà, e molto più per gratitudine, per i segnalati beneficj, che avevano ricevuti dalla Reale grandezza, e munificenza del Sovrano; Li medesimi Rei, senza timor di Dio, senza rispetto alle leggi Divine, ed Umane, e senza essere in verun conto sensibili alla gratitudine per i beneficj ricevuti, come lo sono le stesse fiere, fecero tutto all'opposto con ribellione, tradimento, ed ingratitudine, mai fino ad ora, nè veduta, nè aspettata; ribellandosi e congiurandosi con altre persone, egualmente abominevoli, e perverse, giunsero a cospirare di commun con-

consenso contro la preziosissima vita di Sua Maestà, non solamente machinando tutti d'accordo la morte del med.Signore, ma giungendo fino a mettere in esecuzione il loro sagrilego, ed esecrando intento, mediante l'enormissimo attentato, col quale nella notte de' 3. Set. dell'an. passato insultarono la M. S.; Mentre con deliberato proposito, e con previa confederazione a tal fine ordinata, e disposta, spararono contro la di lui Real Persona i temerarj colpi di carabina, i quali, sì nella carrozza che trasportava la M. S. dalla Villa di mezzo, a quella di sopra, come negli abiti, de'quali era vestito il med.Signore, e nella di lui Real Persona produssero, e fecero l' orrende stragi, e le gravissime ferite, come risulta dagli atti, e dal corpo del delitto; onde sì attesa la congiura, e confederazione, che produsse quell'enormissimo insulto, sì ancora attesa l'esecranda atrocità del medesimo; i detti Rei hanno commessi l'orribili delitti di parricidio, alto tradimento, e ribellione contro del proprio Re e Signore, contro il loro Gran Maestro, contro i suoi Stati, contro la Patria in cui sono nati, e contro gl'Ordini militari di questo Regno, ne' quali hanno professato. Lo che tutto avendo ben ponderato, e attesa la notorietà delle riferite colpe, e delitti di lesa Maestà di primo capo, di cui si trovano convinti, cioè: Il Reo D. Giu. Mascarenhas colle sue proprie cofessioni molte volte reiterate, e rattificate giuridicamente, oltre li molti altri testimonj di vista, e fatto proprio, che manifestamente lo condannerebbero, ancor quando si trattasse di altro qualsivoglia delitto, la prova del quale fosse meno priviiegiata: e li Rei Franc. de Assis de Tavora, e Girolamo de Ataide, ancorchè abbiano pertinacemente persistito nella negativa d' essersi ri-

tro-

trovati presenti nel riferito insulto, si trovano ciò non ostante pienamente convinti da un gran numero di testimonj di vista, e di fatto proprio, che in qualsivoglia caso costituiscono una prova certa, secondo dispongono le leggi, per concludere, che li detti Rei, non solo si trovarono nella congiura, e confederazione formata per commettere il detto sagrilego insulto, ma che altresì si trovarono presenti, allor quando quello fu commesso, per coadjuvarlo colla loro opera, e colle proprie persone. Indi avendo riguardo a tutto ciò, che si è riferito, dichiarano, che li sopraddetti tre Rei hanno commesso delitto di lesa Maestà di primo capo, di alto tradimento, di ribellione, e parricidio, e come infedeli, ribelli, traditori, parricidi contro del loro Re, e Signore legitimo e naturale, contro il loro Gran Maestro, e contro la di loro Patria, li giudicano, e reputano per espulsi dagl'Ordini, ne'quali avevano professato, e li privano degl'abiti, privilegj, commende, e beni de' med., oltre di che li condannano alla confiscazione, e perdita di tutti i loro beni, da applicarsi al Fisco, ed alla Camera Reg., reputandoli altresì come incorsi nelle altre pene stabilite dalle leggi contro somiglianti delinquenti, ed a quest'effetto li degradano, e li rilasciano alla Curia, e giustizia secolare, condannandoli altresì a soccombere alle spese degl'atti. Per quello poi che risguarda l'altro Reo il Cavaliere Giu. Emanoello da Silva Bandeira, che è stato Cavallerizzo del soprad. D. Giu. Mascarenhas, considerando, che contro del medesimo non vi è prova sufficiente per poterlo rilasciare per il delitto che gli viene attribuito, di non aver denunciato alcuni de'Rei del med. delitto, avendone egli notizia, doppo che lo avevano commesso, perciò lo

con-

condannano alla rilegazione perpetua nel Regno d' Angola, ed alla confiscazione, e perdita di tutti i suoi beni, da applicarsi al Fisco, ed alla Camera Regia, e alla spesa degl' atti. Dal Palazzo della Madonna de Ajuda nel Tribu. delg'Ord. Militari li 11 Gen. 1759. Colla sottoscrizione de' tre Segretarj di Stato, li quali, a tenore del Diploma fatto spedire da S.M., e come Re, e come Gran Maestro, presiederono, come Commendatori, Cavalieri, e Persone de' medesimi Ordini. Cordeiro - Baccalhao - Barbosa - Lima - Soto - Oliveira - Machado. Vi fu presente, e sottoscrisse il Promotor Fiscale degl' Ordini.

SENTENZA

Di privazione, e denaturalizzazione pronunciata dal Supremo Tribunale dell'Inconfidenza, prima che si pronunciasse la sentenza definitiva.

I Consiglieri, e Senatori della Maestà del Re nostro Signore hanno risoluto &.

Considerando la giusta, e zelante rappresentanza fatta a S. M. dal Giudice del Popolo, e della Camera de'ventiquattro della Fedelissima Città di Lisbona, supplicando instantemente con quella la Maestà Sua, che a vista dell'atrocità, mai fin ad ora pensata tra i Portoghesi, dell' esecrando insulto commesso nella notte de' 3 Settem. dell' anno passato, contro la Real Persona della M.S., la medesima si degnasse, prima d' ogni altra cosa, di segregare dalla Società civile de' suoi fedeli Vassalli, tutti quelli, che fossero convinti di sì enorme sagrilegio, commandando, che prima di qualsivoglia altro ulterior provedimento, venissero denaturalizzati, e dichiarati pellegrini, e vagabondi, e in nessun conto attinenti, e appartenenti ad un Popolo sì fedele, come è quello della detta Città di Lisbona, al quale causarebbe il maggior

dispiacere , che seguitasse a chiamarsi Portoghese quello , che non ha mostrato colla sua fedelta , non solo soggezione , e dipendenza al suo Re , e Signor naturale , ma ancora con atti di special gratitudine non abbia riconosciuto quel tanto , di che tutti i Vassalli di S.M. sono debitori a i beneficj compartitigli dal medesimo Signore , molto più vantaggiosi di quello, che fino al presente tutti i Sovrani abbiano pratticato coi loro Vassalli : Che percio fin d' adesso reputano , ed hanno per denaturalizzati tutti i Rei di questo esecrando delitto , individuati nella relazione, che accompagnerà la presente , dichiarandoli Pellegrini, Vagabondi , e non appartenenti a veruna Società civile , e come tali , assieme colla nazionalità , e denominazione di Portoghesi , privati ancora di tutti i privilegj , e onori , de' quali indegnamente hanno goduto , come nativi di questo Regno ; e commandano , che siano dichiarati , e denunciati come tali , cioè Pellegrini , ed alieni , e privi d' ogni Società civile ; e che immediatamente si trasmettano al Senato della Camera della medesima Città di Lisbona le copie di questa sentenza , per parteciparla alla Camera de' ventiquattro , e per registrarla ne' libri del medesimo Senato , e Camera , e nelle altre parti , ove sarà di bisogno , ad effetto che questa venga ad essere pubblica , e notoria , non solamente al Popolo della detta Città di Lisbona , ma ancora a tutti gli abitanti e nazionali di questi Regni , e Dominj .

Dal Palazzo della Madonna de Ajuda , nell'adunanza de' 13. Gen. 1759. Colla sottoscrizione de' tre Segretarj di Stato , che presiederono .

Cordeiro - Pacheco - Baccalhao - Lima - Soto Oliveira - Machado . Vi fu ancor presente il Procuratore della Corona , che si sottoscrisse .

LETTERA PASTORALE

DELL' ECCELLENTISSIMO E REVERENDISSIMO
COLLEGIO DELLA SANTA CHIESA
DI
LISBONA
SEDE VACANTE

Diretta a i Fedeli del Patriarcato ad effetto di diſtruggere, abolire, e far ſvanire gli errori empj, e ſedizioſi che i Religioſi della Compagnia di Gesù han preteſo di ſpargere ne' Popoli di queſti Regni.

IN LISBONA

Nella Stamperia dell' Eccellentiſſimo, e Reverendiſſimo Collegio 1759.

Nos Primarii, Presbiteri, et Diaconi
S. Lisbonensis Ecclesiæ Principales
Sede Patriarcali vacante &c.
A tutte le Persone Ecclesiastiche, e Secolari
di questo Patriarcato salute, e pace.

Avendoci fatto sapere Sua Maestà Fedelissima con lettera segnata di proprio Real pugno li 16. Decem. dell' anno scorso, che la Divina Providenza aveva preservato la sua Reale, e Fedelissima Persona dall' orrendo, ed esecrabile insulto, che simile non si legge negli Annali del Portogallo, con cui crudelissimamente, e barbaramente pretesero privarci della sua preziosissima vita il dì 3. Sett. passato; subito per riconoscenza di sì segnalato beneficio si resero da Noi le dovute grazie all' Onnipotente Iddio nella nostra santa Chiesa Patriarcale, e fu ordinato da Noi, che lo stesso si facesse colle maggiori solennità in tutte le altre Chiese del Patriarcato.

Procedendosi in seguito alla perquisizione de' Delinquenti, e complici di quell' abominevole, ed esecrando delitto per dargli il dovuto gastigo, che servisse agli altri di esempio, piacque alla medesima M.S. farci sapere, che il riferito insulto era fondato, ed era un prodotto di erronee dottrine morali condannate già da' sommi Pontefici, nuovamente messe in prattica, e insegnate per persuadere a i scelerati Aggressori esser lecita la turpe, ingiusta, e barbara azione che commisero; e ci raccomandò, che per quanto fosse in nostro potere procurassimo di sradicare, e allontanare dal gregge soggetto a questo Patriarcato tali perniciosissime dottrine con la seguente lettera de' 19. Gen. dell'an. corrente.

 Pri-

Primarj, Principali, e Collegio Sede vacante della Santa Chiesa di Lisbona, Amici. Io il Re. Salute. Colle due copie inserte, quali essendo sottoscritte da Sebastiano Gioseppe de Carvalho, e Mello nostro Consigliere, e Segretario di Stato degli affari del Regno, dovranno avere la stessa fede, e credito, che avrebbero gli originali, dalli quali sono state estratte, resterete informati della sentenza, che fin sotto li 12. del corrente mese di Gen., fu pronunciata nel Tribunale dell' Inconfidenza contro li Rei del barbaro, e sagrilego eccesso intentato contro la nostra Real Persona nella notte successiva de' 3. Sett. dell' anno prossimo passato, come altresì verrete raguagliati degl'ordini interini, che facessimo eseguire per mezzo del Dottore Francesco Gioseppe da Serra Craesbeck de Carvalho Cancelliere, al quale trovasi incaricato il Governo della Relazione, o sia Tribunale della Casa di Porto, e ciò ad unico ogetto di raffrenare in parte li Relig. della Compagnia di Gesù, il dicui rilasciato governo, non solamente si fece Correo, ma Capo principale degli atrocissimi delitti di lesa Maestà di primo capo, alto tradimento, e Parricidio, condannati colla sopraddetta sentenza, essendosi abusati li detti Religiosi de'Ministerj Sacri per corrompere le coscienze di quelli delinquenti, che furono giustiziati per li suddetti atrocissimi delitti, e servendosi per questo abominevol fine degli esecrandi mezzi, che per ottenerlo aveano reiterate volte practicati in altri casi simili; conforme sono stati quelli di disseminare, e persuadere col mezzo de' riferiti abusi de' Sacri Ministerj, il medesimo pestilenzial veleno de'Macchiavellici inganni, delle antievangeliche Dottrine, quali come ereticali, empie, sediziose, e distrut-

ſtruttive della carità Criſtiana, della ſocietà civile, e della quiete publica de i Regni, e Stati, erano ſtate condannate, anatematizzate, e proſcritte dalla Chieſa di Dio, principalmente dalli Sommi Pontefici Aleſſandro VII., ed Innocenzo XI., ſuggerendo li medeſimi Religioſi, e facendo pratticare, tra molti altri delli ſopraddetti errori, come tali riprovati dalla S. Sede Apoſtolica, ſpecialmente quelli, che ſi trovano individuati nel foglio, che altresì riceverete inſerto. E ſiccome ſi è manifeſtato, non ſolamente atteſa l' evidenza delle prove, ſu le quali fu fondata la ſopraddetta ſentenza, come ancora da altri fatti pervenuti alla noſtra Real preſenza, e confermati con egual certezza, che li ſoprad. Religioſi, per oggetto principale delle di loro clandeſtine machine, ſi erano propoſti d'infettare colla peſte di sì pernicioſe Dottrine, non ſolamente la Corte, ma ancora tutte le Provincie del Regno, ſorprendendo in eſſe la pia credenza de' Fedeli, per alienarli con ſuggeſtioni impercettibili, e ſiniſtre dalli loro primi, e principali obblighi della carità verſo il proſſimo, e della ſoggezione al Trono come Criſtiani, e come vaſſalli: Perciò, ſenza frapporre magior dilazione, abbiamo ſtimato bene di parteciparvi tutto il riferito, ad effetto che, eſſendo voi informati del velenoſo paſcolo, che la malignità ha preteſo dare alle voſtre pecorelle, col voſtro Paſtorale officio poſſiate diſtruggerlo di ſorte, che quelle in vece di sì mortifero veleno, vengano bensì paſcolate umilmente, e ſalutevolmente ne' campi, che coltivarono li più zelanti, ed eſemplari Operarj Evangelici della vigna del Signore.

Dato nel Palazzo detto della Madonna de Ajuda, li 12. Gen. 1759. IL RE

E ri-

E risultando dalla sudetta lettera Regia, che gli errori empj e sediziosi suscitati in questo Regno sono i seguenti: primo -- Che quello il quale volesse rovinare qualsivoglia persona, o Governo &c. (come nel Sommario alla pag. 1. di questo Compendio.)

Percio considerando noi con il più gran sentimento non senza estremo dolore del nostro cuore, che vi sia stata persona, o persone, che dimenticatesi intieramente de' precetti Evangelici, della Tradizione, de' Concilj, e Costituzioni Apostoliche, e dell' unanime consenso de' ss. Padri (abbandonando quella soda dottrina con cui deve germogliare la Chiesa di Dio per il buon governo del Popolo Cristiano sotto l'infallibilità della Chiesa Cattolica Romana, sempre vigilante in estirpare gli errori co' quali il comune nemico tenta incessantemente introdurre impurità ne' suoi dogmi) insegnano, pratticano, e persuadono opinioni già proscritte, condannate, e riprovate dalla Sede Apostolica come erronee, sediziose, temerarie, scandalose e colle altre qualifiche espresse nelle medesime censure; e dovendo Noi per quanto è in nostro potere cooperare a fin che tali errori non si sparghino fra i sudditi di questo nostro Patriarcato, e far sì che si conservi fra loro la più pura, e sana credenza, Religione, pietà Cattolica, Società civile, obbedienza costante, e venerazione a' Principi, e Superiori, acciò possino conseguire quelle felicità eterne, e temporali nelle quali è stabilita la Monarchia Cattolica: Per ottenere un tanto bene dobbiamo primieramente ricorrere a Dio Signor nostro, e pregare la Sua somma bontà, che si degni di conservare in questo Regno la Fede la più pura; un inviolabile osservanza delle determinazioni Pontificie,

un

on amore vero, e costante verso il legittimo Principe, e Superiori, nel che ci siamo sempre tanto distinti, e liberarci da quelle perniciosissime massime, idee diaboliche, errori esecrandi, e sinistre intenzioni opposte alla religiosa osservanza di nostra Santa Fede. Ordiniamo pertanto a tutti i nostri sudditti, e raccomandiamo a tutti i Regolari, che vogliano incessantemente pregare l'Altissimo ne' loro Sagrificj della Messa, Uffic j Divini, ed altri esercizj Spirituali, affinchè non voglia permettere, che si rinovino errori, anzi che faccia, che restino intieramente estirpati, e che rimanga stabile la Fede, e la Religione, che è fra di noi tanto in pregio. Ed affinchè per mezzo del gastigo, e della pena si possano più facilmente tenere lontane tali perniciose detestabili, e malsonanti dottrine, colla presente dichiariamo, che tutte le riferite proposizioni si trovano proscritte, e condannate come erronee, sediziose, empie, malsonanti, scandalose, e in tutto opposte alla dottrina Evangelica, e alla purità della nostra s. Fede, e ordiniamo a tutte, e singole Persone di questo Patriarcato di qualunque stato, e condizione, che non abbiano ardire di insegnare, pratticare, o persuadere dottrina alcuna di quelle suddette condannate da' s. Pontefici. Ordiniamo ancora sotto pena di Scommunica latæ sententiæ, a tutti i nostri sudditi, non solo di fuggire qualunque persona, che sapranno che prattichi, o insegni i suddetti errori, e di non communicare con quella, acciò che insensibilmente non restino contaminati dalle sue perniciose, e riprovate massime; ma che scuoprendo tali persone, debbano denunciarle a i nostri Ministri deputati in tutto il Patriarcato per ricevere dette denuncie, i qua-

quali dovranno communicarcele, affinchè noi possiamo con tutta l'attenzione, e vigilanza procedere contro di quelle prout de Jure. Raccomandando ciò efficacemente, affinchè si possano una volta distruggere, e abolire, e sradicare tali abominevoli dottrine opposte alla Religione, e alla quiete spirituale, e temporale de' nostri sudditi. E perchè venga alla notizia di tutti questa nostra lettera Pastorale, ordiniamo, che sia pubblicata, ed affissa in tutte le Chiese, e Monasteri di questo Patriarcato, con proibizione di levarla sotto pena di Scommunica.

Datum Lisbonæ sub signis trium nostrum in ordine Priorum, & sub sigillo Sanctæ Lisbonensis Ecclesiæ die 19. Februarii 1759.

D. Princ. Portugall. D. L. Princ. Leitao.
R. Pric. de Moura.

Silva.

D'ordine dell' Emo, e Rev. Collegio
Cristofaro de Rocha-Cardosa.